

Cod. H48B/O11/P2
Cod. LF/ne
Circ. n. 37Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000395
Data: 19/02/2014Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
LORO SEDI

Oggetto: Raccolta dei pareri espressi dal Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali, di concerto col l'Ufficio Legale del CNAPPC., in risposta a quesiti posti dagli Ordini territoriali.

Come per gli anni precedenti, anche nel corso del 2013, il Dipartimento Lavoro, compensi e competenze professionali ha dato risposta a numerosi quesiti venuti da molti Ordini territoriali su temi riguardanti, in genere, le competenze professionali, tuttora oggetto di numerose controversie e pronunce giurisprudenziali spesso in contrasto fra loro.

Stavolta, contrariamente alle raccolte relative alle annate 2011 e 2012, i quesiti e relative risposte sono stati ordinati per argomenti piuttosto che per date d'invio al fine di facilitarne la consultazione.

Quanto di seguito allegato potrà, sicuramente, essere utile in casi analoghi ai quali è già stata offerta risposta.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavoro, compensi e competenze professionali*

(arch. Pasquale Caprio)

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio

Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;

Principali pareri espressi dal Dipartimento – 2013

Raccolta dei quesiti pervenuti e delle relative
Risposte trasmesse

segreteria.cnappc@awn.it

ARGOMENTI:

- A) – Parcelle prestazioni professionali e competenze – Modalità di liquidazione;
- B)– Competenze in tema di viabilità, impianti, edilizia cimiteriale ed altre prestazioni specialistiche;
- C) – Società fra professionisti e studi associati – Polizza R.C. professionale;
- D) – Esercizio della professione – Incompatibilità / Esercizio abusivo;
- E) – Interventi su beni di rilevante interesse storico – artistico – Competenze;
- F) – Iscrizione Ordine professionale – Iscrizione in più ordini e/o collegi professionali;
- G) – Bandi della Pubblica Amministrazione, Requisiti partecipazione ed altro;
- H)– Competenze: Laureati triennali sez. "B"; Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sez "A"; Geometri e Geometri laureati; Dottori Agronomi e Forestali;
- I) – Varie.

QUESITO	RISPOSTA
---------	----------

Data	Richiedente	Quesito	Data	Risposta
------	-------------	---------	------	----------

A) - PARCELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MODALITA' LIQUIDAZIONE - COMPETENZE ARCHITETTI

07.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Vicenza	L'Ordine di Vicenza ha richiesto se sussista o meno la competenza dell'Ordine a liquidare una parcella professionale relativa ad incarico di Presidente in una Commissione istituita ai sensi dell'Art. 240 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.	06.02.2013	In merito al quesito posto si evidenzia che i compensi dovuti a ciascun componente della commissione, in ossequio al disposto dell'art. 240, comma 10, del D.Lgs 163/2006, desunti dalla tabella allegata in coda all'articolato del D.M. 2.12.2000. n. 398, sono pari al 50% dei corrispettivi minimi previsti e determinati in base all'importo delle opere oggetto di contestazione. Tale espressa quantificazione, stante l'assimilazione ai compensi degli arbitri in base al citato D.M. 2.12.2000 n. 398, costituisce un'evidente deroga all'art. 814 c.p.c., in base al quale il compenso è determinato con ordinanza del Presidente del Tribunale se le parti non accettano la liquidazione proposta. Il testo dell'art. 240 comma 10, escludendo la possibilità d'intervento del Tribunale la cui ordinanza di liquidazione costituirebbe titolo esecutivo, obbliga, di fatto, il professionista a rivolgersi al proprio Ordine per richiedere il visto di congruità sul calcolo del compenso relativo alla prestazione svolta e l'Ordine nel valutare detta congruità non potrà che attenersi, strettamente, alle indicazioni di cui all'art. 240 comma 10 del D.Lgs 163/2006 ed alle quantificazioni ivi indicate.
09.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo	L'Ordine di Teramo col quesito posto in data 29 novembre 2012 e pervenuto solo in data 9 gennaio 2013, domanda chiarimenti su come deve comportarsi la Commissione parcelle in seguito dell'abrogazione delle tariffe, se, cioè, deve rilasciare o meno parere in merito alla richiesta di liquidazione di onorar e se si devono applicare i criteri di cui al D.M. 140/2012 anche per quelle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore di detto decreto e quali debbano essere i parametri da seguire.	06.02.2013	Al fine di chiarire quanto richiesto, ovvero come deve comportarsi la Commissione parcelle per evadere richieste di liquidazione di onorari di iscritti all'Ordine dopo l'intervenuta abrogazione delle tariffe, se può, cioè, rilasciare parere e se, per questo, deve riferirsi al dettato del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, anche per quelle prestazioni professionali svolte prima dell'entrata in vigore del detto D.M., si rinvia alla circolare del CNAPPC n. 145 del 5.12.2012, prot. 0001123, già inoltrata a tutti gli Ordini territoriali, contenente tutte le risposte ai quesiti espressi che, pertanto, si ritrasmette in allegato alla presente.

09.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Foggia	L'Ordine degli Architetti di Foggia ha chiesto, con riferimento alla circolare CNAPPC n. 145 del 5.12.2012 ed in merito ai criteri da adottare in relazione alla data di svolgimento di prestazioni professionali e conseguente liquidazione dei compensi (punto 4 della circolare), un approfondimento relativo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012), non condividendo che si debba applicare la nuova disciplina del D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012).	06.02.2013	Con riferimento al quesito posto preme precisare che il contributo interpretativo esposto nella circolare CNAPPC n. 145 del 5.12.2012, come già nella stessa precisato, va preso come semplice suggerimento convinti come siamo che ogni determinazione sull'argomento appartiene alla esclusiva competenza di ciascun Ordine. Ciò premesso, si osserva che l'interpretazione offerta con la citata circolare discende dal testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 20421 del 21 novembre 2012, che, oltre a precisare che l'art. 41 del DM n. 140/2012 stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta in data 23 agosto 2012, testualmente enuncia che <i>"...come soluzione interpretativa, viene ritenuta applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario"</i>, riferendosi, nel caso di specie, alle tariffe forensi, e ritenendo quindi applicabile, per la controversia oggetto della sentenza, il succitato DM n. 140/2012. Il Consiglio Nazionale in passato ha ritenuto che in base al principio del "tempus regit actum" la norma non dovesse essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei compensi, andava applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico. Pur non condividendo il dettato della Cassazione, si ritiene comunque doveroso, alla luce di tali recenti sentenze, considerarlo opportunamente pur se la materia tutta, inevitabilmente, continuerà ad essere soggetta a continui mutamenti ed orientamenti giurisprudenziali, fermo restando che, in ogni caso quanto esposto nella precitata circolare attiene ad aspetti che rimangono nella competenza esclusiva degli Ordini territoriali.
10.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Asti	L'Ordine di Asti, a seguito di quesito postogli dal legale di un suo iscritto, ha chiesto se sia necessario o meno il visto dell'Ordine o parere di congruità per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo su alcune fatture inevase. Nella richiesta di chiarimenti viene specificato che le fatture attengono ad attività di insegnamento (di storia dell'arte e tecnologie grafiche) presso un Istituto scolastico astigiano.	06.02.2013	Dal quesito posto non si evince se: - la scuola ove l'iscritto ha svolto attività di insegnamento sia pubblica o privata; - il rapporto dell'iscritto con la scuola è stato di lavoro subordinato o soggetto ad attività saltuaria; - il rapporto dell'iscritto con la scuola è contemplato o meno in un contratto stipulato tra le parti, e, in caso affermativo, quale è la tipologia giuridica del contratto; - se la prestazione svolta dal professionista per la scuola è stata saltuaria o continuativa; - se contemporaneamente all'attività di insegnamento il professionista abbia svolto anche la libera professione. Si ritiene opportuno, al fine di valutare meglio la questione, avere contezza di quanto sopra esposto.

19.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli con propria nota ha chiesto di sapere quale tariffa deve applicare per la determinazione del proprio compenso un consulente indicato dal Presidente del Tribunale, su richiesta di un "Ente" per la stima di un cespite e come devono essere quantificati gli emolumenti per un collaboratore del tecnico incaricato.	13.03.2013	Col quesito posto vengono richiesti chiarimenti sulla tariffa da applicare, per la determinazione dei compensi, da parte di un consulente incaricato della valutazione di un immobile. Da quanto esposto sembrerebbe che un Ente pubblico, in base al DPR 97/2003 indicato nel quesito, avrebbe richiesto al Presidente del Tribunale l'indicazione (definita nel quesito "nomina") di un professionista per svolgere la su indicata prestazione valutativa. Si è portati a ritenere, quindi, trattarsi di mera indicazione di un tecnico da parte del Tribunale, in quanto la prestazione non pare, specificatamente, richiesta dall'organo giurisdizionale come ad esempio quella di un Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U) che, pertanto, è tenuto ad applicare, nel quantizzare il proprio compenso, la tariffa dei consulenti giudiziari di cui al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e seguenti (ora D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Poiché in genere le modalità di calcolo del compenso sono legate al tipo di committenza si può affermare che, nel caso di specie, non vi sia obbligo di riferimento alla tariffa dei consulenti giudiziari bensì alla Legge 143 del '49 e sue successive modifiche ed integrazioni non essendo la prestazione richiesta dal Giudice bensì da un Ente pubblico che sembrerebbe essere, di fatto, il committente della prestazione. Di conseguenza anche gli emolumenti dovuti per l'aiuto dovrebbero essere valutati in base a quanto disposto nel merito dalla precitata Legge 143/49. Ciò, ovviamente, per quelle prestazioni richieste ed espletate prima del 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del D.M. n. 140 facente seguito al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolate.
22.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bergamo	Il Presidente della Commissione Parcelle dell'Ordine di Bergamo, nel dare seguito alle numerose sollecitazioni ricevute dagli iscritti, ha chiesto un ulteriore chiarimento al contenuto delle circolari CNAPPC nn. 134 e 145, sul metodo di calcolo e di convalida della Commissione Parcelle, allegando una nota operativa che riassume le possibili combinazioni di: data esecuzione della prestazione; data di richiesta convalida e presenza o meno di disciplinare. Alle domande esposte vengono richieste risposte puntuali.	14.03.2013	In merito a quanto richiesto sui metodi di liquidazione degli onorari che dovrebbero utilizzare le Commissioni Parcelle occorre ribadire che il Consiglio Nazionale, suo malgrado, non può che limitarsi a fornire, in materia tariffaria, solo meri suggerimenti attesa la competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale in merito alla liquidazione degli onorari professionali e la presenza di vari orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento. Le indicazioni univoche richieste, peraltro, potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella

				misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99). Le mere indicazioni ed orientamenti già fornite con le circolari in Vostro possesso ci appaiono, comunque, sufficienti a chiarire i vari aspetti legati ai casi concreti, che, si ripete, rimangono, solo ed esclusivamente, nella assoluta potestà valutativa di ciascun Ordine provinciale.
20.03.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Udine	L'Ordine di Udine ha domandato chiarimenti in merito alle procedure da seguire nella liquidazione delle parcelle a propri iscritti dopo l'intervenuta abrogazione delle Tariffe Professionali a seguito dell'emanazione del D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 e seguenti (decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012).	13.05.2013	Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe professionali che nel caso degli architetti ed ingegneri vigevano dal lontano 1949, cioè da oltre cinquant'anni. Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 all'articolo 9 stabilisce, oltre alla detta abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe, l'obbligo per il professionista di: • <i>Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;</i> • <i>Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;</i> • <i>Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;</i> • <i>Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.</i> Laddove la liquidazione degli onorari dovuti venisse determinata da un organo giurisdizionale occorrerà desumere il compenso da parametri che verranno stabiliti con decreto del ministero vigilante. Detto decreto, meglio noto col nome di decreto parametri, è stato emanato il 20 luglio del 2012 col n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed è in vigore dal 23 agosto 2012. Da un po' di tempo pervengono quesiti da parte degli Ordini sulle modalità da seguire per la liquidazione delle parcelle atteso che, da un lato, la norma attribuisce al solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il decreto parametri e dall'altro esistono casi di prestazioni commissionate prima dell'abrogazione delle tariffe di cui gli

			iscritti richiedono ai propri Ordini la liquidazione. Di recente sono venute richieste di chiarimento, abbastanza circostanziate da parte di qualche Ordine, cui è stata data risposta, il cui contenuto può, sicuramente, essere utile per fornire opportune indicazioni agli Ordini sulle modalità di liquidazione delle parcelle per cui venne già data, in parte, risposta con la circolare C.N.A.P.P.C. n. 145 del 5 dicembre 2012. Premesso che è rimasta in capo all'Ordine la competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, alla luce di quanto intervenuto come deve comportarsi, ora, l'Ordine allorquando un iscritto chiede la vidimazione di una parcella? Considerato che in base alle norme attualmente vigenti e cioè a far data dal 24 gennaio 2012 il compenso spettante al professionista v'è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ed il professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, e' tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'entità del compenso va, in ogni caso, illustrata al cliente con un preventivo di massima, adeguandola all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Per questo ci si è sforzati di stilare una serie di contratti tipo, il più possibile dettagliati per tutte le varie attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività. L'Ordine chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto con il committente potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito. Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante del visto. Nel caso venga richiesto all'Ordine di dare parere su
--	--	--	--

				prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il visto potrà essere rilasciato in base ai parametri cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui evidenziare l'assenza del contratto riportando le dichiarazioni rese dal professionista in merito ad eventuali accordi, anche se solamente verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere le relative determinazioni in merito. Rimane nella discrezionalità dell'Ordine considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare. Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a vacazione, in assenza di contratto scritto ma per incarichi conferiti prima del 24 gennaio 2012, data di abrogazione delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi, sono da considerare validi i compensi orari come precisati col D. M. 3 settembre 1997 n. 417. Per prestazioni valutabili a vacazione, commissionate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, in assenza di contratto, l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel decreto parametri non sono presenti i compensi a vacazione) ed ogni determinazione nel merito dovrà essere demandata all'autorità giudiziaria. Ci si dovrà rimettere all'autorità giudiziaria anche nel caso di prestazioni urbanistiche affidate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, per le quali l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto, mentre per analoghe prestazioni rese prima del 24 gennaio 2012, anche se in assenza di contratto e commissionate solo verbalmente (nel caso di incarico conferito da privati), restano validi i criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1 dicembre 1969, n. 6679 meglio nota come "Tariffa Urbanistica". Tutti i visti che l'Ordine rilascerà dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere alla quantizzazione del compenso. Tutto quanto elencato al solo scopo di fornire agli Ordini utili indicazione in merito alle modalità da seguire nell'opinamento delle parcelle fermo restando che <u>qualsivoglia criterio venisse assunto dovrà essere oggetto di specifica deliberazione consiliare da riportare nei dispositivi di liquidazione.</u> Si ribadisce l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà in materia
--	--	--	--	---

09.04.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Verona	Con riferimento al quesito dell'Ordine di Verona del 9 aprile 2013 n. 1344, viene allegato documento della Federazione Regionale degli Ordini Architetti del Veneto dell'11 marzo 2013, a firma dell'Arch. Claudio Biancon, ove in particolare, nel riportare passaggi della circolari CNAPPC 145/2012 e 179/2013 relativamente alla opportunità di non applicare le ex tariffe per il visto di congruità su prestazioni iniziate prima del 24.1.2012 e conclusesi dopo, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, viene criticato tale orientamento, riportando parte del testo di una sentenza, e deducendo che la data della prestazione professionale vada disgiunta dalla data di liquidazione del compenso.	15.05.2013	Con riferimento alla documentazione inviata, in primo luogo occorre osservare che molte delle deduzioni svolte dall'Arch Biancon sono già state riportate nel testo predisposto dal responsabile del dipartimento lavoro, compensi e competenze professionali, commentato e distribuito in occasione della Conferenza degli Ordini del 19 e 20 aprile u. s., che si allega alla presente. In merito alle note critiche riportate nel su citato documento dell'arch. Biancon, sia sulle circolari CNAPPC 145/2012 e 179/2013 che sulla relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012), si segnala, in primo luogo, che il Consiglio nazionale ha ritenuto opinabile l'interpretazione espressa dalla Cassazione e, pur non condividendola, ne ha semplicemente comunicato contenuti e tenore. Per completezza e coerenza ed anche al fine di evitare che l'Ordine si esponga ad erronei o inappropriati comportamenti, si ritiene opportuno riportare, per intero e per esteso, i passaggi di interesse di entrambe le sentenze. a) Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 17406/2012 del 12 ottobre: <i>"4. Il comune ricorrente, essendo rimasto soccombente, dovrà però rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti D.M. 20 luglio 2012, n. 140. A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma del D. M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.</i> <i>Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che <u>i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione</u></i>
------------	--	--	------------	--

			<u>professionale, ancorche' tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.</u> Vero e' che il comma 3 del citato art. 9, D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da cio' si puo' trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti da nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. <u>Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziate prima, ma) ancora in corso quando detto decreto e' entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.</u> Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del piu' volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - <u>il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di cio' non si e' mai in passato dubitato, quando si e' trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacche' sempre in siffatti casi si e' fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si e' esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).</u> L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprendiva di "compenso" non puo' non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto piu' che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessita' delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziche' alla prestazione professionale nella sua interezza. Ne' varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il
--	--	--	--

			quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa puo' pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente". b) Sentenza Corte di Cassazione n. 20421 del 21 novembre 2012: "Quanto all'onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 c. p. c., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D. M. 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27. L'art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'art. 41 citato ("le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore") depone per la <u>soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense</u>. Inoltre, il comma terzo del D. L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha escluso l'ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato". Come può notarsi dalla lettura integrale di entrambe le sentenze, riferite, oltretutto, ad altra professione, la soluzione interpretativa data dalla Cassazione è che anche nei casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario si debba fare, comunque, riferimento alla nuova disciplina di cui al D. M. parametri. Gli Ordini dovranno, quindi, solo tenere in considerazione l'esistenza di tale orientamento giurisprudenziale in sede di liquidazione delle parcelle, rimanendo comunque ferma la competenza esclusiva e la discrezionalità di ciascun Ordine in sede di liquidazione parcelle.
--	--	--	---

11.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Como	L'Ordine di Como ha domandato chiarimenti in merito alle procedure da seguire nella liquidazione delle parcelle a propri iscritti dopo l'intervenuta abrogazione delle Tariffe Professionali a seguito dell'emanazione del D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 e seguenti (decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012). La risposta data è quasi totalmente analoga a quella data all'Ordine di Udine.	15.05.2013	Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe professionali che nel caso degli architetti ed ingegneri vigevano dal lontano 1949, cioè da oltre cinquant'anni. Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 all'articolo 9 stabilisce, oltre alla detta abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe, l'obbligo per il professionista di: • <i>Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;</i> • <i>Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;</i> • <i>Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;</i> • <i>Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.</i> Laddove la liquidazione degli onorari dovuti venisse determinata da un organo giurisdizionale occorrerà desumere il compenso da parametri che verranno stabiliti con decreto del ministero vigilante. Detto decreto, meglio noto col nome di decreto parametri, è stato emanato il 20 luglio del 2012 col n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed è in vigore dal 23 agosto 2012. Da un po' di tempo pervengono quesiti da parte degli Ordini sulle modalità da seguire per la liquidazione delle parcelle atteso che, da un lato, la norma attribuisce al solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il decreto parametri e dall'altro esistono casi di prestazioni commissionate prima dell'abrogazione delle tariffe di cui gli iscritti richiedono ai propri Ordini la liquidazione. Di recente sono venute richieste di chiarimento, abbastanza circostanziate da parte di qualche Ordine, cui è stata data risposta, il cui contenuto può, sicuramente, essere utile per fornire opportune indicazioni agli Ordini sulle modalità di liquidazione delle parcelle per cui venne già data, in parte, risposta con la circolare C.N.A.P.P.C. n. 145 del 5 dicembre 2012. Premesso che è rimasta in capo all'Ordine la competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite
------------	--	---	------------	--

				decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, alla luce di quanto intervenuto come deve comportarsi, ora, l'Ordine allorquando un iscritto chiede la vidimazione di una parcella? Considerato che in base alle norme attualmente vigenti e cioè a far data dal 24 gennaio 2012 il compenso spettante al professionista v'è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ed il professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, e' tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'entità del compenso va, in ogni caso, illustrata al cliente con un preventivo di massima, adeguandola all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Per questo ci si è sforzati di stilare una serie di contratti tipo, il più possibile dettagliati per tutte le varie attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività. L'Ordine chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto con il committente potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito. Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante del visto. Pur se nella determinazione del dovuto il professionista ha facoltà di riferirsi al criterio che reputerà più opportuno, non si ritiene che debbano essere precisate nel contratto, in forma esplicita, le modalità seguite per giungere alla definizione dei compensi . Il compenso pattuito con il cliente non potrà fare alcun riferimento alle abrogate tariffe, pur non potendosi escludere che si possa, preventivamente, calcolare e quantificare le prestazioni da svolgere utilizzando i criteri preesistenti, anche se solamente quale parametro di raffronto. Nel caso venga richiesto all'Ordine di dare parere su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il visto potrà essere
--	--	--	--	---

				rilasciato in base ai parametri cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui evidenziare l'assenza del contratto riportando le dichiarazioni rese dal professionista in merito ad eventuali accordi, anche se solamente verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere le relative determinazioni in merito. Rimane nella discrezionalità dell'Ordine considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare. Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a vacazione, in assenza di contratto scritto ma per incarichi conferiti prima del 24 gennaio 2012, data di abrogazione delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi, sono da considerare validi i compensi orari come precisati col D. M. 113 settembre 1997 n. 417. Per prestazioni valutabili a vacazione, commissionate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, in assenza di contratto, l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel decreto parametri non sono presenti i compensi a vacazione) ed ogni determinazione nel merito dovrà essere demandata all'autorità giudiziaria. Ci si dovrà rimettere all'autorità giudiziaria anche nel caso di prestazioni urbanistiche affidate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, per le quali l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto, mentre per analoghe prestazioni rese prima del 24 gennaio 2012, anche se in assenza di contratto e commissionate solo verbalmente (nel caso di incarico conferito da privati), restano validi i criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1 dicembre 1969, n. 6679 meglio nota come "Tariffa Urbanistica". Tutti i visti che l'Ordine rilascerà dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere alla quantizzazione del compenso. Tutto quanto elencato al solo scopo di fornire agli Ordini utili indicazione in merito alle modalità da seguire nell'opinamento delle parcelle fermo restando che <u>qualsivoglia criterio venisse assunto dovrà essere oggetto di specifica deliberazione consiliare da riportare nei dispositivi di liquidazione.</u> Si ribadisce l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà in materia
--	--	--	--	--

12.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese	L'Ordine di Varese ha chiesto chiarimenti circa le modalità di liquidazione, da parte della Commissione Revisione Parcelle, di competenze professionali relative a progetti eseguiti dopo il mese di giugno 2012 e dopo l'entrata in vigore del Decreto Monti.	14.03.2013	Nel dare riscontro al quesito posto occorre, innanzitutto evidenziare che il rilascio di visti o pareri per la liquidazione dei compensi professionali degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo, rimangono nella competenza del Consiglio dell'Ordine presso cui l'architetto è iscritto, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest'ultimo articolo precisa che, in caso di competenze professionali per le quali il professionista intenda proporre un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve, necessariamente, essere accompagnata dalla parcella professionale sottoscritta dal ricorrente e debitamente liquidata dall'Ordine professionale territorialmente competente. Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni di opinamento (vidima della parcella), sarà, quindi, chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione dell'onorario considerati dal professionista in fase di stesura del contratto; in esso, infatti, il professionista, calcolando il proprio compenso potrà liberamente riferirsi al sistema da lui ritenuto più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto, allo stesso, il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili. Si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale di Varese con decreto dell'11 ottobre 2012 ha ritenuto, in base al D.L. 01/2012 convertito, poi, nella Legge 27/2012, abrogati sia l'art. 2233 del Codice Civile che l'art. 636 del Codice di Procedura Civile, e che, quindi, non sarebbe più necessario il visto di congruità dell'Ordine per far ricorso a decreto ingiuntivo come, peraltro, ribadito dalla sentenza della Suprema Corte, n. 2471 dell'1 febbraio 2013. Per il Tribunale di Varese il professionista che agisce per il recupero dei propri crediti avrà facoltà di allegare al ricorso per decreto ingiuntivo, in luogo della parcella liquidata dall'Ordine, un documento scritto, avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile, tale da confermare il conferimento dell'incarico professionale e l'entità del compenso pattuito, così come previsto per ogni altro creditore dall'art. 633, n. 1, c.p.c. Va comunque osservato che la pronuncia della c.d. "giurisdizione domestica" del Tribunale di Varese è, allo stato, un precedente isolato che non ha avuto altri riscontri da parte di giurisdizioni superiori (Corti di Appello e Cassazione). L'Ordine, se richiesto dall'iscritto, in assenza di una abrogazione esplicita dell'art. 636 del Codice di procedura
------------	--	--	------------	--

				civile, potrà comunque procedere ad esprimersi sulla congruità o meno del compenso professionale, con visto di congruità o parere motivato, verificando l'entità dell'onorario professionale pattuito nel contratto tra le parti o, in mancanza, procedendo alla sua determinazione in base ai parametri ministeriali di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge. I nuovi "parametri", difatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – in caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140); la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi, pertanto, sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile.
20.03.2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie	Il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formulato al CNAPPC un quesito per sapere quali siano le attività che, nel nostro paese, ed ai sensi della normativa in esso vigente, può svolgere l'architetto.	10.05.2013	1. Le principali fonti normative che disciplinano le competenze degli Architetti sono: - L. 24 giugno 1923 n. 1395 <i>"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"</i>; - R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 <i>"Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto"</i>; - R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 <i>"Norme per la esecuzione delle opere in c.a."</i>; - L. 5 novembre 1971 n. 1086 <i>"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"</i>; - L. 2 febbraio 1974 n.64 <i>"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"</i>; - D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 <i>"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"</i>. In ambito comunitario, è vigente la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Le competenze dell'architetto sono, in alcuni casi, condivise con gli ingegneri e stabilite dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, ove si stabilisce che <i>"Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi</i>

			<i>geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative".</i> Per lungo tempo, come di solito avviene nel nostro Paese, numerosi contrasti fra ingegneri ed architetti, in merito allo specifico delle competenze delle due professioni, hanno sollecitato numerose pronunce giurisprudenziali. Esse, in molti casi, hanno dovuto affrontare e precisare con esattezza la nozione di "edilizia civile" che, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve essere intesa come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento dell'approccio al progetto fino al compimento del collaudo, per i quali la legge non rinvii, sic et simpliciter, alle diverse e specifiche competenze professionali riportate dall'art. 51 e da esso attribuite agli ingegneri. Poiché in materia occorre riferirsi anche al disposto del successivo art. 52 del detto R.D. n. 2537 del 1925 si può verificare la sussistenza di competenze comuni alle professioni di Architetto ed Ingegnere per: • Le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso di nuove costruzioni che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (con esclusione di quei manufatti che per loro intrinseco valore storico-artistico, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge, rimangono nella esclusiva competenza degli architetti); • Le opere di urbanizzazione primaria (come opere stradali, impianti fognari, pubblica illuminazione, verde pubblico, ecc.) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi; più in generale tutte le opere comprese nell'ambito urbano da considerare nell'accezione di "opere civili"; • Le opere di urbanizzazione secondaria; • Tutte le opere di impiantistica civile, parte integrante delle "opere di edilizia civile" espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25; • Tutte le prestazioni attinenti l'urbanistica, la pianificazione territoriale ed il paesaggio. 3. L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, poi, individua ambiti di competenza esclusiva per gli architetti allorché precisa: <i>"...Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere".</i> Detta norma attribuisce una competenza esclusiva agli
--	--	--	---

			architetti per: • Tutti gli interventi su immobili comunque contemplati dalla normativa vigente in materia di beni culturali, sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di vincolo "ope legis" e/o di vincolo indiretto; • Quelle opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in esse non solo gli interventi su edifici preesistenti di interesse storico artistico ma anche le nuove costruzioni che assumono preciso ed autonomo valore artistico; • Qualsivoglia intervento di recupero su immobili sottoposti a vincolo. 4. In aggiunta a quanto fin qui precisato giova aggiungere che il primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita <i>"...Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore architettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali"</i> altro non fa che confermare per l'architetto il mantenimento delle competenze già attribuitegli dalle precedenti disposizioni sia nazionali che europee. 5. Va, infine, segnalato che la giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti, affini o connessi a progetti di opere edilizie, con affermazione di una competenza degli architetti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> e inoltre <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Tale orientamento della giurisprudenza conferma come,
--	--	--	---

				almeno tale genere di impiantistica rientri appieno nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537. Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come <principale e indispensabile> e correlativamente attribuire all'architetto una funzione <subsidiaria e di complemento> in assenza di una normativa che disciplini diversamente per tale materia la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.). La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento che inizia, peraltro, ad essere accolto anche dai tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio). Ed ancora, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, è stato chiarito che la progettazione di un impianto di riscaldamento, accessorio all'edificazione, non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile consentendo, quindi, che il relativo progetto venga redatto e sottoscritto anche da un architetto. In base alle su riportate pronunce giurisprudenziali si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione.
24.04.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Venezia	Col quesito posto l'Ordine di Venezia chiede, in riferimento alla domanda di liquidazione di una parcella avanzata da un iscritto che ha richiesto la valutazione della sola prestazione di progettazione esecutiva escludendo altre prestazioni già pagate quali la progettazione di massima ed il preventivo sommario che, a norma dell'art. 19 della Legge 143 del '49 (tariffa professionale ingegneri ed architetti), vanno sempre valutate in aggiunta alla liquidazione dell'aliquota "c" della tab. "B" (progettazione	15.05.2013	Col quesito posto viene richiesto, dando seguito alla domanda di liquidazione di competenze di progettazione da parte di un iscritto che, nello specifico, ha chiesto la valutazione della sola progettazione esecutiva per la quale intende procedere al recupero in via esecutiva del relativo compenso, se l'Ordine può dare corso al soddisfacimento della richiesta così come formulata. L'Ordine, nel premettere che le prestazioni oggetto di liquidazione sono state conferite da committente privato e svolte prima dell'emanazione del D. L. n. 1/2012 con cui vennero abrogate le tariffe professionali, precisa che la richiesta di liquidazione della sola progettazione esecutiva deriva dalla necessità, rappresentata dall'iscritto, di non ingenerare confusione valutando altre prestazioni quali la

		esecutiva).	progettazione di massima ed il preventivo sommario che, peraltro, l'iscritto precisa essere già stati pagati. Preliminarmente, nel rammentare che in tema di liquidazione dei compensi professionali sussiste la competenza esclusiva dell'Ordine professionale si precisa che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla stregua di semplici suggerimenti atteso che la materia è soggetta a continui mutamenti, che potrebbero variare in relazione all'evoluzione legislativa e agli orientamenti della giurisprudenza. In base a quest'ultima, difatti (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) si deve applicare la nuova disciplina del D.M. n. 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012). Secondo l'interpretazione data dalla Cassazione, in sostanza, ai fini di determinare la disciplina corretta, il momento temporale da individuare è quello in cui vengono liquidati i compensi. Nella specie, tuttavia, così come chiarito nel quesito, erano previsti diversi gradi di attività (progetto di massima, preventivo sommario e progettazione esecutiva). In base a quanto rappresentato, il progetto di massima ed il preventivo sommario vennero liquidati in base alla tariffa professionale, per intenderci la L. 143/49 e successive, che era la modalità di determinazione del compenso pattuita al momento del conferimento dell'incarico professionale. Appare quindi logico e ragionevole affermare che per la progettazione esecutiva dovrà essere utilizzato il precedente criterio già impiegato tra le parti per la liquidazione delle spettanze relative alla progettazione di massima e preventivo sommario, compensate in precedenza. Rimane nella discrezionalità dell'Ordine se comprendere o meno nella richiesta di visto tutte le prestazioni svolte dall'iscritto, anche quelle eventualmente già pagate dalla committenza, distinguendo le varie prestazioni e cioè: a) progettazione di massima e preventivo sommario e b) - progettazione esecutiva, specificando che sono state già pagate le prestazioni sub a)-. Le predette valutazioni potranno essere impiegate anche per il secondo quesito, relativamente, cioè, alla direzione lavori. Anche qui si ritiene vada utilizzata, per il SAL n. 10, la medesima modalità di valutazione impiegata per i precedenti SAL.
--	--	-------------	---

14.05.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Reggio Emilia	Con proprio quesito l'Ordine di Reggio Emilia ha chiesto se, nell'ambito di una causa civile, possano comunque essere riconosciuti i compensi a discrezione pur se non concordati preventivamente tra le parti.	13.06.2013	Premesso che col D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, è stata abrogata la Legge 143/49 (Tariffa professionale ingegneri e architetti), quanto di seguito riportato trova conferma solo nel caso in cui si tratti di prestazioni professionali iniziate e, magari, concluse prima dell'entrata in vigore del D.L. 01/2012. Atteso che in vigore delle norme tariffarie, ora abrogate, eventuali compensi discrezionali avrebbero dovuto presupporre una espressa, preventiva, pattuizione fra committente e professionista incaricato non essendo opportuna una loro unilaterale determinazione, in ossequio al disposto dell'art. 2 della Legge 143/49 per determinare prestazioni non quantizzabili a percentuale, come nel caso di specie, si potrebbe più opportunamente calcolarle "a vacazione", ovvero in ragione del tempo impiegato, che seppure dichiarato dal professionista, potrà sempre essere oggetto di valutazione ed eventuale differente quantificazione da parte del Giudice.
16.05.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Barletta	L'Ordine di Barletta ha chiesto, con riferimento agli art. 10 e 18 della Legge 143/1949, se il professionista che riceve dal committente un incarico parziale e che, quindi, applica per il calcolo del suo onorario una maggiorazione del 25%, possa, in caso di sospensione dell'incarico dal committente, applicare la ulteriore maggiorazione del 25% sul compenso relativo all'opera fino a quel momento svolta.	11.07.2013	Premesso che col D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, è stata abrogata la Legge 143/49 (Tariffa professionale ingegneri e architetti), quanto di seguito riportato trova conferma solo nel caso in cui si tratti di prestazioni professionali iniziate e, magari, concluse prima dell'entrata in vigore del D.L. 01/2012. Relativamente allo specifico della richiesta va precisato che l'art. 18 della soppressa Legge 143/49 specifica in maniera inequivoca l'ammissibilità della maggiorazione del 25% dell'onorario dovuto nel caso in cui, ab origine, il professionista abbia ricevuto un incarico limitato solo ad alcune delle funzioni di cui alla Tabella "B" della summenzionata Legge 143/49 (ad esempio la sola progettazione o la sola direzione lavori) ovvero qualora sia intervenuta, in corso d'opera, una interruzione delle prestazioni, per motivi non dipendenti dal professionista incaricato, nel qual caso esso potrà considerare la maggiorazione dell'onorario del 25% sulla parte di opere per le quali non si è concretizzata la prestazione nella sua totalità (ad esempio nel caso di incarico di progettazione e direzione lavori per il quale sia stata svolta, in tutto o in parte, la sola progettazione la maggiorazione sarà applicata sulla parte di opere progettate ma non dirette in conseguenza dell'interruzione dell'incarico). Laddove, invece, pur nel caso di conferimento di incarico parziale (ad esempio la sola progettazione), la prestazione si dovesse interrompere in corso d'opera risultando, quindi,

				eseguita solo in parte la prestazione originariamente richiesta, il committente sarà comunque tenuto a compensare il tecnico incaricato per tutto quanto eseguito, fino al momento dell'interruzione, in ossequio al disposto dell'art. 10 della summenzionata Legge 143/49, aggiungendo al dovuto la maggiorazione di cui al summenzionato art. 18 della medesima Legge.
19.04.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Agrigento	Con proprio quesito il Presidente dell'Ordine di Agrigento ha chiesto, rifacendosi a quanto esposto all'Ordine da un iscritto redattore del P.R.G. di un comune dell'agrigentino, per il quale detto architetto, cui l'Ente affidò l'incarico con disciplinare, ricevette, in seguito, una estensione dell'originario mandato per la stesura di piani particolareggiati con un incremento quasi doppio delle volumetrie esistenti e di progetto e dell'area di intervento, se l'Ente committente debba o no riconoscere il maggior compenso dovuto in seguito all'estensione dell'incarico	16.05.2013	Con il quesito in oggetto, l'Ordine in indirizzo rappresenta il caso di una prestazione professionale urbanistica resa da un architetto ad un Comune, su una superficie ed una cubatura nettamente superiore a quella originariamente prevista. In particolare, dalla documentazione fornita, emerge che il professionista, a causa dei lunghi tempi occorsi per la definizione del piano, ha dovuto più volte adeguare le previsioni progettuali su superfici e su cubature notevolmente maggiori rispetto a quelle originariamente previste (con il disciplinare originario e con un secondo contratto integrativo). Poiché l'onorario deve essere, in ogni caso, riferito alle effettive prestazioni svolte, si ritiene che - nei casi come quello rappresentato dall'Ordine di Agrigento, in cui l'Amministrazione committente di fatto fruirà dello strumento urbanistico approvato nella sua stesura finale, su una maggiore estensione rispetto a quella originaria - l'Ente committente sia tenuto a riconoscere ed a liquidare i compensi relativi alle reali prestazioni svolte dall'incaricato, necessarie e propedeutiche all'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico. Infatti, è di palmare evidenza che al variare dei parametri di riferimento per il calcolo dell'onorario (superfici e cubatura), conseguentemente, dovrà variare l'importo dell'onorario; ciò nella <i>ratio</i> delle nozioni di "attendibile preventivo" e di "consuntivo lordo", che inducono la più appropriata estensione in analogia con la consolidata giurisprudenza in materia.
03.09.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Padova	Con quesito posto l'Ordine di Padova riferisce che un architetto iscritto all'albo ed abilitato, dipendente presso un ente privato con C.C.N.L. 1 livello, responsabile di ufficio tecnico, ha svolto prestazioni professionali senza mai presentare parcella, non essendo previsto nel contratto l'utilizzo dell'abilitazione professionale.	19.09.2013	Premesso che il quesito posto descrive, fra l'altro, peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro, attratte nella competenza giuslavoristica, nella sostanza tratta di uno specifico rapporto di dipendenza che non prevede, per l'architetto dipendente, l'utilizzo della propria abilitazione professionale pur se chiamato, nell'espletamento delle sue funzioni, ad assumersi ben precise responsabilità derivantegli dalla sua iscrizione all'Albo. Da ciò deriva che richieste e riconoscimenti ulteriori vantati

		Essendo mutati i vertici dell'ente privato, ed essendo mutati i rapporti, è stato richiesto al datore di lavoro il riconoscimento di quelle prestazioni svolte al di fuori delle statuizioni contrattuali e la valutazione di eventuali emolumenti per esse atteso che il professionista dipendente è in possesso dell'abilitazione professionale. In assenza di disponibilità in tal senso da parte del datore di lavoro viene richiesto se è possibile chiedere onorari per le anzidette prestazioni extra contratto che hanno comportato, oltre all'impegno concettuale, una responsabilità non contemplata nel contratto di lavoro.		dal professionista potranno essere oggetto di valutazione e giudizio da parte del giudice del lavoro competente che potrà determinare eventuali emolumenti per le prestazioni professionali rese extra contratto pur potendo, il datore di lavoro, eccepire sulle mancate previsioni contrattuali ritenendo rientranti nel compenso mensile anche quelle prestazioni presuntivamente non riportate in contratto e, per questo, oggetto di contestazione. Sarà, poi, da chiarire, in un ipotetico giudizio, la presenza per l'architetto della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione e, qualora presente e se a carico dal datore di lavoro, per dimostrare l'utilizzo della professionalità del dipendente e l'eventuale sproporzione fra emolumenti ricevuti ed effettive prestazioni rese. In definitiva il professionista potrà chiedere che gli vengano compensate quelle prestazioni che hanno comportato, oltre all'impegno concettuale, una responsabilità non prevista nel contratto di lavoro, a fronte, tuttavia, di una elevata probabilità che possa instaurarsi un contenzioso in sede civile, con conseguente incertezza dell'esito finale del giudizio.
10.09.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Udine	Con proprio quesito l'Ordine di Udine del ha richiesto se un iscritto che ha ricevuto incarico quale collaudatore statico di un'opera possa assolvere, contemporaneamente, l'incarico di collaudatore amministrativo per la medesima opera.	10.10.2013	Premesso che nel quesito posto non è precisato se l'opera oggetto di collaudo sia pubblica o privata si evidenzia che, mentre il collaudo tecnico-amministrativo consiste nell'accertamento della corretta esecuzione di un'opera e nella verifica degli atti contabili relativi alla stessa, il collaudo statico, di contro, attiene all'accertamento della conformità realizzativa delle opere strutturali al progetto approvato e quindi consistente nella esclusiva verifica di carattere tecnico senza riferimenti alla parte economica della realizzazione. Ciò premesso, si osserva che l'art. 216 comma 8 del DPR 207/2010, relativo agli appalti pubblici, prevede che per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo può essere affidato anche il collaudo statico, purché l'assuntore dell'incarico sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge. Pertanto sia nei lavori pubblici che in quelli privati le due figure e cioè quella del collaudatore tecnico-amministrativo e quella del collaudatore statico possono coincidere così come possono differenziarsi purché, in ogni caso, i tecnici incaricati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge.

13.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Pisa	L'Ordine di Pisa ha esposto le proprie determinazioni assunte relativamente alle procedure riguardanti la liquidazione di parcelle professionali a propri iscritti in seguito alla intervenuta abrogazione delle Tariffe Professionali ed alla emanazione del D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 e seguenti. Nel merito ha domandato se sia corretta, per gli incarichi successivi al 24 gennaio 2012, il riferimento al DM 140/2012, così come stanno facendo altri Ordini professionali.	16.01.2014	Il D.L. n. 1/2012 col quale sono state abrogate le vecchie tariffe professionali all'epoca vigenti, successivamente convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27, all'articolo 9, oltre alla detta abrogazione delle tariffe e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero ad esse, ha sancito per il professionista chiamato ad assumere un incarico l'obbligo di: • Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico; • Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere; • Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento e fino alla conclusione dell'incarico; • Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, coi relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera. Laddove, poi, la liquidazione dei compensi venisse determinata da un organo giurisdizionale si dovrà, obbligatoriamente, far riferimento ai parametri di cui al DM 20 luglio del 2012 n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, in vigore dal 23 agosto 2012. Preme, a questo punto, rilevare che in ossequio all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile, vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario esibire la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza ragion per cui è, tuttora, demandata all'Ordine la facoltà di esprimersi nella materia tariffaria. Stante quanto premesso a far data dal 24 gennaio 2012, ovvero dalla pubblicazione sulla GURI del D.M. 140, il professionista, chiamato a svolgere una prestazione professionale è tenuto a pattuire, per iscritto, col proprio committente, all'atto del conferimento dell'incarico, l'entità del compenso spettante e, nel rispetto della trasparenza, rendere noto al cliente il livello di complessità della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'ammontare dei corrispettivi deve essere esposto al cliente con un preventivo di massima, opportunamente adeguato all'importanza dell'opera, da concordare indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Pertanto, nell'osservanza delle norme vigenti, l'Ordine sarà chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in conseguenza
------------	--	---	------------	--

				di un contratto, preventivamente concordato col committente, verificando che le prestazioni svolte siano conformi alle previsioni contrattuali e, in caso di interruzione delle stesse, quantizzando la quota parte di quelle effettivamente eseguite con riferimento al disposto del D.M. 140. <i>Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante del visto.</i> Laddove, invece, venisse richiesto all'Ordine di esprimersi su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il relativo compenso potrà essere determinato in base ai parametri di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140. In questo caso il visto di congruità dell'Ordine verrà accompagnato da un verbale in cui, oltre ad evidenziare l'assenza del contratto, verranno riportate le dichiarazioni rese dal professionista su eventuali accordi, anche se solo verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere, nel merito, le determinazioni del caso. Rimane nella discrezionalità dell'Ordine considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare, valutando se segnalare la questione al Consiglio di Disciplina. Quanto fin qui esposto, al solo scopo di fornire indicazioni utili in merito alle modalità da seguire nell'opinamento delle parcelle, <i>ferma restando l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena facoltà in materia purché, qualsivoglia criterio si voglia assumere, divenga oggetto di specifica deliberazione consiliare da riportare, poi, nei dispositivi di liquidazione dell'onorario.</i>
--	--	--	--	---

B) - COMPETENZE IN TEMA DI VIABILITA', IMPIANTI, EDILIZIA CIMITERIALE ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

17.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Benevento	Con proprio quesito l'Ordine di Benevento ha richiesto di precisare le competenze professionali di un architetto su opere di completamento della viabilità interna ad un'area urbana (nello specifico quella del comune di Apice). su incarico conferito dall'amministrazione comunale all'architetto congiuntamente con un geometra.	21.03.2013	In merito al quesito posto, occorre preliminarmente rilevare il contrasto in essere fra ingegneri ed architetti circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, in seguito all'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), cui si rinvia. Giova, in proposito, rilevare la permanenza di una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001). In merito al significato da attribuire al termine "edilizia civile", la giurisprudenza amministrativa ha colmato, in più occasioni, e continua a colmare, la lacuna normativa. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che "rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati", aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha, altresì, aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto. Più recenti pronunce (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416, Sez V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno sancito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo", chiarendo che <i>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati "</i> e
------------	---	---	------------	--

				quindi limitata, evidentemente, all'ambito urbano, (cfr la già citata Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954) . In base a quanto finora argomentato si può affermare con più che sufficiente grado di veridicità che le opere stradali in ambito urbano rientrano tanto nelle competenze dell'ingegnere quanto in quelle dell'architetto, per tutto quanto in precedenza riportato ed argomentato, pur se la materia continua ad essere oggetto di discussione e di differenti interpretazioni. Per completezza occorre, infine, precisare che per quanto riguarda le competenze del geometra non compete a questo Consiglio Nazionale esprimersi e che, pur se in convenzione non risultano precisate e distinte le attività professionali affidate all'architetto ed al geometra c'è da presumere che esse verranno svolte nel rispetto delle competenze di ciascuno.
12.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine degli Architetti di Padova ha richiesto, dando seguito a precedente richiesta di un proprio iscritto (che ha inviato il quesito anche autonomamente) se sussistano o meno le competenze di un architetto per un impianto fotovoltaico, dal momento in cui, secondo la sezione locale di Enel Distribuzione S.P.A., l'architetto, in base al D.M. 37/08, non avrebbe titolo a redigere lo schema elettrico unifilare per la progettazione di impianti fotovoltaici.	27.02.2013	Il quesito posto deriva da una valutazione espressa da Enel Distribuzione s.p.a., cui la presente viene indirizzata per conoscenza, secondo cui la redazione dello schema elettrico unifilare relativo alla progettazione di un impianto fotovoltaico, in base al D.M. 37/08, non rientrerebbe nelle competenze dell'Architetto iscritto alla sezione "A" dell'albo. Al riguardo giova, preliminarmente, osservare che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), prevede all'art. 5 che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i> non ponendo preclusioni di sorta alla competenza dell'architetto per tali prestazioni pur non indicando, chiaramente, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica strettamente connesse con singoli fabbricati parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto. Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma

				transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808). Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la competenza in materia impiantistica degli architetti, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>. La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'Architetto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).
--	--	--	--	--

				Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"</i>..... <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i> <i>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegia il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i> Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va, ulteriormente, aggiunta la competenza degli architetti in ambito fotovoltaico confermata da specifiche disposizioni di legge. Difatti nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che
--	--	--	--	--

				utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione. L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia sancisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW. Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad elementi architettonici. Pare ovvio come in siffatto contesto l'architetto acquisisca un ruolo determinante possedendo le conoscenze e gli strumenti necessari per rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio. In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenend, quindi, ammissibile per l'architetto svolgere attività di progettazione di un impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni. Si invita, infine, l'Enel Distribuzione S.p.a che, come detto in premessa, legge per conoscenza ad astenersi dall'esprimersi in maniera impropria sulla competenza o meno degli architetti in tema di fotovoltaico in assenza di riferimenti legislativi che, di contro, con la presente sono stati diffusamente commentati.
22.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli, in riferimento allo schema di D.P.R. di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, e specificatamente in merito all'obbligatorietà di frequenza di eventuali corsi della durata minima di 64 ore, della iscrizione, a corso effettuato, in apposito Albo per Certificatori Energetici e della possibilità da parte di iscritti che hanno già frequentato un corso CEA della durata di 80 ore di essere inseriti in detto Albo.	13.03.2013	Con riferimento al quesito posto si segnala che lo schema di D.P.R. da voi citato all'esame del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 febbraio, non è ancora legge dello Stato, e lo diventerà nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione in GURI. Dopo di ciò sarà cura di questo Consiglio Nazionale fornire tutte le necessarie ed utili indicazioni ai vari Ordini professionali, in base al testo definitivo della legge e non riferendosi ad una bozza di legge circolata, peraltro, informalmente.

		Tutto ciò anche allo scopo di valutare la possibilità per l'Ordine di organizzare corsi CEA con le caratteristiche ed i contenuti minimi presenti nello schema in oggetto e negli allegati.		
07.03.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Avellino	Il presidente dell'Ordine di Avellino, dando seguito ad una nota della Giunta Regionale della Campania, ha richiesto se l'architetto ha competenza ad esprimersi per la parte agronomica a corredo di una relazione paesaggistica.	04.04.2013	In merito al quesito posto, preme osservare che la relazione agronomico-paesaggistica, nel caso in questione, è redatta a corredo di un progetto di recupero ambientale di un'area ubicata nella zona sommitale del fronte di una cava di calcare. Detta relazione, quindi, dovrebbe essere finalizzata allo studio della struttura del territorio, all'analisi delle correlazioni tra le varie unità paesaggistiche che lo caratterizzano intorno all'area di cava, con l'esame delle caratteristiche agronomiche ed ecologiche delle singole unità che compongono l'ecotessuto dell'area medesima. In base all'art. 2 lettera l) della L. 10 febbraio 1992 n. 152, rientrano tra le competenze del dottore Agronomo e del dottore Forestale "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto". Per la professione di architetto, la vigente normativa non contempla previsioni altrettanto chiare per cui, nel caso di specie, la competenza specifica del dottore Agronomo e del dottore Forestale non si ritiene possa essere messa in discussione.
21.03.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Nuoro	L'Ordine di Nuoro ha chiesto se sussista la competenza dell'Architetto per la progettazione di un impianto di trattamento e gestione rifiuti; al riguardo, la Regione Sardegna, Direzione generale dell'ambiente, nella propria comunicazione del 18 marzo c.a. ha sollevato delle perplessità.	18.04.2013	In merito al quesito posto, preme evidenziare che, in ossequio ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51,...54 del RD 2357 del 1925, viene considerata di spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche la progettazione e la direzione di lavori relativi ad opere di urbanizzazione implicanti conoscenze proprie degli studi di ingegneria, da realizzare ordinariamente in zone extraurbane. E' stata, difatti, affermata la competenza dell'architetto per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), ritenendo, altresì, la sussistenza della competenza professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un campo da calcio e come la progettazione di opere di arredo urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161).

				Relativamente al caso di specie, poi, la normativa non prevede competenze esclusive, anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche catastali e pratiche autorizzative varie. Ne consegue che, pur in assenza di specifiche norme e pronunce giurisprudenziali in materia, e sulla base della sostanziale equiparazione, su numerose materie, della professione di ingegnere con quella dell'architetto, si può convenire sulla competenza dell'Architetto per la progettazione di un impianto di trattamento e gestione rifiuti.
03.04.2013 08.05.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Venezia	L'Ordine di Venezia, con una prima nota pervenuta il 3 aprile c. a., ha chiesto se sussiste la competenza dell'architetto per eseguire progetti di linee/sistemi ferroviari, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'Architetto iscritto all'Ordine dichiara di avere una decennale esperienza di direzione lavori e di progettazione eseguite per conto delle Ferrovie dello Stato, sia come dipendente che come libero professionista. Con successiva nota datata 8 maggio 2013 ha precisato meglio il tipo di incarico ricevuto dal proprio iscritto inerente non una linea ferroviaria bensì una linea tranviaria, con percorso in parte urbano, e nello specifico relativo a lavori di rinnovo di due tratte di binario.	03.06.2013	Con riferimento al quesito posto, oltre a rinviare al disposto degli articoli 51 e 52, commi 1 e 2, nonché all'art. 54, commi 2 e 3, del R.D. 23.10.1925 n. 2537, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la progettazione delle opere viarie, stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri in quanto escluse dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazioni connesse con singoli fabbricati (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 26/4/2007 n. 457). L'art. 51 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nello stabilire che <i>"sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi alle vie"</i>, dimostra che la nozione di <i>"edilizia civile"</i> non può essere estensivamente interpretata, dovendosi da essa escludere i lavori e le opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali <i>"i lavori relativi alle vie"</i>. Difatti essa non avrebbe senso se nel concetto di <i>"opere di edilizia civile"</i>, di cui all'art. 52 del suddetto R.D. 2537 del 1925, si dovessero ricomprendere anche i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche che non siano strettamente connessi ad uno o più edifici. Giova, altresì, precisare che, in base ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51 -....- 54 del RD 2357 del 1925, è stata affermata la competenza progettuale dell'architetto per un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), nonché per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia civile. Nella specie, diversamente da come prospettato nella prima formulazione del quesito ed in seguito all'esame

				della documentazione inviata successivamente, emerge che l'incarico professionale conferito non riguarda una linea ferroviaria bensì una linea tranviaria, la Trieste Opicina, tranvia con percorso urbano nel centro di Trieste e tratta interurbana che collega la città con la frazione di Villa Opicina sull'altopiano del Carso ed è relativo a lavori di rinnovo di due tratte di binario. La relazione descrittiva dell'intervento specifica le tipologie delle lavorazioni ma non chiarisce se gli interventi oggetto della progettazione siano, o meno, tutti dislocati in ambito urbano o a servizio di un edificio o di un gruppo di edifici. La progettazione delle opere tranviarie, qualora all'interno dell'ambito urbano e/o a servizio di un edificio o di un gruppo di edifici potrebbe, in ossequio a quanto fin qui argomentato, rientrare nella competenza professionale dell'architetto pur se la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni, in assenza di precise e specifiche disposizioni di legge e stanti i continui mutevoli orientamenti della giurisprudenza.
11.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Novara	L'Ordine di Novara ha chiesto un parere sulle competenze dell'architetto in ambito prevenzione incendi. Nel caso specifico viene segnalato che nell'avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per il conferimento di un incarico di consulenza in ambito prevenzione incendi, nonché per l'esecuzione di attività ad esso correlate del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Ospedaliero-Università di Modena, è stata inibita la partecipazione agli Architetti. Quest'ultimo Ente, in particolare, con nota del 3 aprile 2013 prot. 7426/6.10.5, ha affermato che sussiste la competenza esclusiva degli ingegneri nella progettazione di impianti.	15.05.2013	In riscontro al quesito posto sarebbe sufficiente evidenziare i contenuti del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 ad oggetto: <i>procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.</i> Quest'ultimo articolo prevede che il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla vigente normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti nei relativi albi professionali, all'uopo autorizzati ed inseriti, su presentazione di idonea domanda, in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'interno; il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno citato in precedenza. Detto decreto, di attuazione del D.Lgs 139/2006, prevede testualmente all'art. 2 che <i>"i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza</i>

			<i>antincendio".</i> A sua volta, l'art. 3 comma 1 del detto D. M. prevede che, a domanda, possono essere inseriti entro gli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori in possesso di attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione sulla prevenzione incendi. Oltre a ciò, ed in aggiunta, sulla vexata questio delle competenze impiantistiche la giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti, affini o connessi a progetti di opere edilizie, con affermazione di una competenza degli architetti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"...la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> e ancora <i>"...se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Siffatto orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, comma 1. Non può quindi affermarsi <i>"...con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come <principale e indispensabile> e correlativamente attribuire all'architetto una funzione <sussidiaria e di complemento> in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni"</i> (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.). La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento che inizia, peraltro, ad essere accolto anche dai tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).
--	--	--	---

				Con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, è stato altresì chiarito che la progettazione di un impianto di riscaldamento, accessorio all'edificazione, non fa venir meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi consente che il progetto stesso possa essere sottoscritto da un architetto. In base a quanto fin qui esposto appare del tutto logico e ragionevole sostenere la piena competenza degli architetti nella materia della prevenzione incendi e delle progettazioni impiantistiche, come fin qui argomentato.
04.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Provincia di Pordenone	L'Ordine di Pordenone ha chiesto se possa sussistere la competenza dell'architetto per la progettazione e D.L., compresa la parte relativa agli impianti, per la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica.	27.06.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51-54 del R.D. 2357 del 1925, viene considerata di spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche la progettazione e la direzione lavori relative ad opere di urbanizzazione implicanti conoscenze peculiari degli studi di ingegneria, come un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), ritenendo altresì sussistente la competenza professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti relativi ad opere di edilizia civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un campo da calcio e la progettazione di opere di arredo urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161). Relativamente al caso di specie (progettazione e D.L. di una piccola centrale idroelettrica) corre l'obbligo di osservare che simili interventi sono, invece, da inquadrare tra le opere di urbanizzazione primaria, non strettamente connesse con singoli fabbricati, richiedenti per la loro intrinseca, particolare complessità tecnica le competenze proprie degli studi di ingegneria, anche in quanto rientranti tra le "macchine" di cui all'art. 51 del R.D. 2357/1925. Pertanto pure in assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, non appare possibile sostenere la competenza dell'Architetto per un intervento di progettazione e DL di una piccola centrale idroelettrica e relativi impianti.
15.07.2013	Francesco Piacente Assessore Bilancio CAPISTRELLO (Aq.) Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. dell'Aquila	L'assessore al bilancio del comune di Capistrello in provincia dell'Aquila ha richiesto se sussista o meno la competenza degli architetti in materia di progettazione di edilizia cimiteriale; viene specificato che l'Amministrazione, per mezzo degli uffici competenti, è nella condizione di valutare l'eventuale affidamento ad un professionista architetto di un progetto per	09.09.2013	In merito al quesito posto occorre riferirsi alla decisione n. 2938 del 18 aprile - 22 maggio 2000, con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato ha, in parte, attribuito alla competenza degli ingegneri la progettazione delle "opere cimiteriali", così come emerge dalla lettura attenta di detta sentenza, nella sua versione integrale, che riconosce, attraverso una interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, l'attribuzione agli ingegneri di talune specifiche competenze.

		l'ampliamento di un'area cimiteriale comunale con la realizzazione di loculi e sepolture nonché di tutte le strutture a complemento. Il quesito è stato inviato anche all'Ordine degli Architetti dell'Aquila.		Oltre a ciò il citato art. 52 del R.D. n. 2537/25, al primo comma, testualmente, recita: "<i>Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile...</i>" per la qual cosa nulla potrebbe impedire all'architetto di progettare e dirigere i lavori di una cappella funeraria, una tomba, un mausoleo, a maggior ragione e con prerogative esclusive per manufatti di rilevante carattere artistico e/o monumentale, con preclusione per le sole opere igienico-sanitarie a servizio del cimitero, rientrando, altresì, nella piena competenza dell'Architetto, in ossequio al disposto dell'art. 52. del R.D. 2537/25, tutte le ulteriori opere di edilizia civile quali viali, ossari colombari.....etc. A parte la riserva espressa sulle opere di tipo igienico-sanitario a servizio del cimitero preme precisare che, dal punto di vista urbanistico, le aree cimiteriali godono, per norma espressa, di un'ampia fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta. Emerge, altresì, che nei vari pronunciamenti giurisprudenziali non si fa chiarezza sulle citate opere igienico-sanitarie a servizio del cimitero attribuite alla competenza dell'ingegnere; potrebbe verosimilmente trattarsi del semplice smaltimento e canalizzazione delle acque reflue per la qual cosa appare, francamente, eccessiva oltre che del tutto fuori luogo l'esclusione di competenza per l'architetto per tutta la copiosa produzione giurisprudenziale esistente in materia. Permane, quindi, l'esclusiva competenza dell'architetto per la progettazione di quelle opere funerarie con prevalenti connotazioni artistiche e monumentali quali monumenti funerari, cappelle di famiglia ed altro oltre alle opere di arredo, aree a verde e sistemazione di viali sia esterni che interni al cimitero per cui non vigono prerogative di esclusività. Appare quindi del tutto logico e ragionevole sostenere che la progettazione e la direzione lavori di quelle opere connotate da particolare pregio artistico e/o monumentale, giusto quanto sancito dal R.D. 2537/1925 e dalla sopra citata decisione n. 2938 del 18 aprile - 22 maggio 2000 del Consiglio di Stato, debbano essere attribuite alla esclusiva competenza degli architetti cui, per quanto detto fin qui, non può essere affatto preclusa la progettazione e direzione lavori di tutte le altre opere edilizie ed impiantistiche a servizio del cimitero.
25.07.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Ravenna	L'Ordine di Ravenna ha chiesto se la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una strada extraurbana	09.09.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane una " zona condivisa " tra ingegneri ed architetti in materia

		classificata F1 possa essere attribuita alla competenza dell'architetto.	di edilizia civile, sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale proprio della professione di ingegnere, (art. 46 DPR 328/2001). Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538, III Sezione, dell'11 dicembre 1984, nel definire le competenze relative all'edilizia civile ha sentenziato che <i>"rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati"</i>, aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, se a servizio di singoli fabbricati e di rilievo modesto. Ciò stante, pronunzie più recenti (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez., 6 aprile 1998 n. 416, Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno, altresì, stabilito che <u><i>"spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"</i></u>. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che <u><i>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati"</i></u> e, pertanto, limitata all'ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92). Nel caso di specie, la strada extraurbana locale per la quale si richiede la sussistenza o meno della competenza dell'architetto, qualificata di tipo F1, ovvero con funzione di accesso per flussi di traffico locale con itinerari di breve percorrenza, con velocità di progetto 40-100 km/h, ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, in quanto esterna al tessuto urbano, appare, per tutto quanto detto in precedenza, difficilmente attribuibile alla competenza degli architetti, pur se la
--	--	---	--

				materia rimane, tuttora, oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
11.09.2013	Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali E p. c. <i>Ordine Architetti P.P. e C. della prov di Enna;</i> <i>Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna</i> INTERPELLO ex art. 12 comma 1 del D. Lgs. 81/08	L'Ordine di Enna ha inoltrato una nota ricevuta dalla locale Soprintendenza per i Beni Culturali con cui si lamenta il mancato riconoscimento di competenza agli architetti per progettazione e direzione lavori degli impianti contestato da funzionari del settore Ricerca, Certificazione e Verifica dell'INAIL a seguito di sopralluogo da essi effettuato al palazzo Trigona per accertare la conformità alla vigente normativa dei dispositivi di messa a terra. La progettazione dell'impiantistica elettrica è stata eseguita da un architetto, funzionario della Soprintendenza. Viene, di conseguenza, richiesto al CNAPPC di inoltrare interpello, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 81/2008, a tutela delle competenze professionali dell'Architetto in materia di impianti, presso il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.	17.10.2013	Oggetto: Competenza dell'architetto in merito a prestazioni relative agli impianti a servizio di fabbricati esistenti e/o di nuova edificazione – Interpello ai sensi dell'art. 12, c.1, D. Lgs. 81/2008, art. 12, comma 1 - <i>Interpello a tutela delle competenze dell'Architetto nella materia impiantistica.</i> Il presente interpello scaturisce dalla nota trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Enna all'Ordine degli architetti di Enna, che si rimette in allegato, relativa alle osservazioni sulle competenze professionali dell'architetto in materia di impianti. Dalla nota emerge, difatti, che in data 24/01/2013 funzionari del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica dell'INAIL effettuavano sopralluogo presso il Palazzo Trigona di Piazza Armerina ai fini della verifica sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di messa a terra, e che gli stessi emettevano "Rapporto tecnico di prima verifica (D.P.R. del 22/10/2001, n.462)" con esito negativo <u>per i rilievi afferenti l'incompetenza (presunta) degli Architetti alla firma del Progetto degli Impianti elettrici.</u> La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenze 92/1990, 2938/2000 e 20/2002; Cassazione Civile 3814/2000; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana 9/2005) ha affermato, costantemente, che <i>le opere legate al fabbricato appartengono alla competenza degli architetti, rientrando nel concetto di edilizia civile</i>; il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1550 del 15.3.2013, ha effettuato una lettura aggiornata e coerente delle norme tuttora vigenti, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, tenendo conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili, affermando che <i>"il concetto di opere di edilizia civile debba estendersi, sicuramente, oltre gli ambiti più specificamente strutturali fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato"</i>. In base a tali premesse, si pone il seguente interpello: <i>"Se, dall'esame di una lettura aggiornata e coerente delle norme tuttora vigenti, così come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, e da ultimo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1550 del 15.3.2013, gli impianti tecnologici a servizio del</i>

				fabbricato rientrano o meno tra le opere di competenza degli architetti”.
27.09.2013	Regione Siciliana Servizio IV° Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader PALERMO E P. C. A Tutti gli Ordini degli Architetti P.P.e C. della Sicilia	La Regione Siciliana, Servizio IV, Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader con comunicazione prot. 29291 del 27.9.2013 chiede al Consiglio nazionale se sussistano o meno le competenze di un architetto per impianti fotovoltaici e microeolici con compilazione dei relativi elaborati tecnici, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, piano di manutenzione dell’opera e studio di fattibilità.	08.11.2013	In riferimento al quesito posto si espone quanto segue: 1. Preliminarmente occorre osservare che, fermo restando quanto espresso in materia di competenze negli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), all’art. 5 prevede che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i> non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell’architetto per dette prestazioni nè indicando, in maniera chiara, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza; 2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto. Tale orientamento è da ritenersi valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808). Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 20 dell’8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto relativo alle competenze degli architetti nella materia impiantistica, affermando che: <i>"...pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest’ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del</i>

				<i>complessivo patrimonio edilizio comunale”.</i> 3. La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che incomincia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per il caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio). 4. Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo, ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"</i>..... <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i> <i>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del</i>
--	--	--	--	---

			<i>Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”</i> 5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunta un'ulteriore riflessione sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico, contemplata da specifiche disposizioni di legge. Difatti, nei c.d. Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione. L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW. Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad <u>elementi architettonici</u>. Pare ovvio come in siffatto contesto l'architetto recuperi un
--	--	--	--

				ruolo determinante essendo in possesso delle conoscenze e degli strumenti necessari per poter rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio. 6. Con riferimento agli impianti microeolici, va rammentato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti del territorio. Sono richiesti, pertanto, per un impianto eolico, la valutazione di aspetti legati all'impatto visivo, ovvero le variazioni di altezza, forma e colore dell'impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le condizioni meteorologiche prevalenti, ponendo attenzione anche allo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura dell'impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione. La collocazione in un determinato contesto territoriale di un impianto eolico attiene a valutazioni strettamente legate alle competenze dell'architetto, e ciò non solo quando l'impianto è da collocare in un'area naturale con rilevanti valori estetici o a vocazione turistica. Si aggiunga, inoltre, che il c.d. "microeolico" si riferisce a quelle attività progettuali che coinvolgono l'ambiente naturale ed il paesaggio e già solo per questa loro specifica peculiarità dovrebbero rientrare, a parte la progettazione delle macchine per la produzione dell'energia eolica, nella competenza dell'architetto. L'art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le prestazioni dell'ingegnere così come, in modo analogo e più puntuale, precisato nell'art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione dei lavori di "<i>impianti industriali</i>" intendendosi per essi un complesso di macchine, mezzi ed addetti volti allo sfruttamento di risorse naturali ed energetiche, per trasformarle in prodotti finiti, o seguendo procedimenti chimico-fisici o tramite processi di fabbricazione e/o montaggio. Occorre quindi valutare se un impianto eolico possa essere considerato un impianto industriale ed entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione; a ben vedere esso è costituito da un limitato numero di macchine (pale eoliche) che, se valutate nella loro singolarità, sono ben lontane dal poter essere paragonate ad "un edificio o complesso industriale". In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si può che affermare la piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano,
--	--	--	--	--

				ritenendo, quindi, ammissibile per l'architetto svolgere attività di progettazione di un impianto fotovoltaico o di un impianto microeolico, omettendosi le macchine, se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.
10.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Avellino	L'Ordine di Avellino ha richiesto chiarimenti in merito alla sussistenza o meno delle competenze dell'architetto per svolgere prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, di un impianto microeolico da 60Kw.	07.11.2013	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che l'art. 51 del R.D. 2357/1925 afferma che è di spettanza della professione di ingegnere <i>"il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"</i>. Norma analoga e più precisa si ritrova nell'art. 46, comma 1, lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione lavori di "impianti industriali". Per impianto industriale deve intendersi un complesso di capitali, macchine, mezzi e addetti atti a sfruttare le risorse materiali ed energetiche per trasformarle in prodotti finiti, a maggior valore aggiunto, attraverso trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione e/o montaggio. C'è da verificare, quindi, se un impianto eolico sia da considerarsi impianto industriale ed in caso contrario entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione. In assenza di indicazioni normative precise al riguardo, appare comunque possibile ritenere, utilizzando un criterio interpretativo ed analogico, che un impianto eolico possa essere ritenuto impianto industriale allorquando per la sua realizzazione, in base alla normativa vigente, venga prevista l'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province da essa delegate, nel rispetto delle vigenti norme relative alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 12 comma 3 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n°387). Da quanto asserito conseguirebbe, sempre in base a criteri interpretativi della norma, che gli impianti per la cui realizzazione non è richiesta l'autorizzazione unica, essendo sufficiente la sola denuncia di inizio attività (c.d. mini eolico), non siano da ritenersi impianti industriali veri e propri. Oltre a ciò, va rammentato che il Decreto del Presidente

				del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti di territorio.
17.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Teramo	Con proprio quesito l'Ordine di Teramo ha chiesto se gli architetti hanno competenze in materia di progettazione, direzione lavori ed attività connesse per realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani e se hanno, altresì, competenze nella loro gestione.	03.12.2013	Con riferimento al quesito posto, sulla base delle norme vigenti ed in ossequio alla produzione giurisprudenziale in materia, appare arduo sostenere che prestazioni di progettazione, direzione lavori ed attività connesse relative alla realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani possano rientrare nella competenza professionale dell'architetto e, quindi, con esse anche la relativa gestione. In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore «ingegneria civile e ambientale», <i>"la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione"</i>.
30.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Ravenna	Con proprio quesito l'Ordine di Ravenna ha richiesto se un Architetto può progettare un impianto fotovoltaico in un edificio di civile abitazione (nel caso specifico un edificio unifamiliare). L'Enel di Ferrara ha bloccato una pratica di un iscritto e non intende sbloccarla fino al ricevimento di un parere dell'Ordine.	03.12.2013	In merito a quanto rappresentato col quesito posto si precisa quanto segue: 1. Preliminarmente, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, si precisa che il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), all'art. 5 prevede che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i> non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per siffatte prestazioni pur non precisando, in maniera chiara, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza. 2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto. Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre

				1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808). Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto in merito alla competenza degli architetti nell'impiantistica, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>. 3. Di contro, la giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"...la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"...se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per il caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio). 4. Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009,
--	--	--	--	---

				la competenza degli architetti per la progettazione di impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale,...)"</i>..... <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i> <i>"....Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i> 5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunto anche un aspetto sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico contemplata da specifiche disposizioni di legge. Difatti, nei cosiddetti Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e
--	--	--	--	--

				che sia rispondente ai requisiti costruttivi ed alle modalità di installazione. L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW. Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del Quinto Conto Energia, sempre in riferimento ad elementi architettonici. Appare evidente come in un contesto del genere non si possa fare a meno di attribuire all'architetto un ruolo preminente in quanto, palesemente, detentore delle conoscenze e degli strumenti necessari per rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio. 6. In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si può che affermare la competenza piena dell'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenendo, quindi, ammissibile per esso affrontare e svolgere l'attività di progettazione di un impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, pur se, comunque, la materia continua, tuttora, a rimanere oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.
12.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Modena	Con quesito dell'Ordine di Modena vengono richiesti chiarimenti, in base ad un articolo tratto dal Bollettino di Legislazione Tecnica, sul DPR 75/2013, per chiarire ai professionisti se e come sono abilitati a svolgere prestazioni relative alla certificazione energetica.	06.12.2013	Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013 e cogente dal 12 luglio 2013, elenca i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, ex articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005. Il Decreto si prefigge di definire la qualificazione di chi, poi, sarà chiamato ad assolvere la prestazione relativa alla certificazione energetica di un edificio. Il D.P.R. summenzionato compie una distinzione tra: A) Soggetti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero professionisti iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione per progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente (comma 3, art. 2 del D.P.R. 75/2013); B) Soggetti non abilitati all'esercizio della professione, ma in possesso di titolo di studio tecnico- scientifico ed

				attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale (comma 4, art. 2 del D.P.R. 75/2013). In base a quanto specificato, l'iscritto all'albo è comunque certificatore energetico, pur se all'interno delle proprie competenze. Nella norma è specificato che laddove il tecnico non sia competente, o nel caso in cui alcuni campi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo così costituito copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza. Ne deriva che gli iscritti all'albo sono da riconoscere quali "certificatori" pur se nei limiti delle proprie competenze, mentre i laureati che abbiano frequentato il relativo corso potranno, anch'essi, assolvere il ruolo di certificatori. Nel caso di un architetto iunior o di un pianificatore, occorrerà valutare, caso per caso, la sussistenza o meno delle competenze di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, mentre ciò non sarà necessario per quei tecnici laureati che abbiano frequentato il corso per certificatore. La norma, poi, non vieta la frequenza del corso per certificatore anche agli iscritti all'Albo. Il trasferimento della Legge in sede regionale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 75/2013, dovrebbe dipanare tutte le eventuali anomalie segnalate fin qui. La Regione Emilia Romagna, allo stato, in ossequio alla Delibera dell'Assemblea legislativa regionale del 3.4.2008 n. 156, (punto 7.1.) accredita quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale, i tecnici iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito specificati e di diploma di laurea specialistica in architettura o diploma di laurea in architettura. La qualificazione dei professionisti (in base al punto 7.2. della delibera precitata) è data da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: <i>"progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia"</i>, oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche se antecedente alla data di entrata in vigore dell'atto regionale, purché riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni e Province Autonome.
--	--	--	--	--

				Ai fini del relativo accreditamento, i professionisti devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett. a) della delibera, cui si rinvia.
12.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo	L'Ordine di Palermo ha chiesto se l'architetto può effettuare misurazione di campi elettromagnetici e, quindi, e rilasciare le relative certificazioni.	06.12.2013	In merito a quanto richiesto occorre precisare che in ossequio all'art. 36, comma 2, lett. l) del D.P.R. 328/2001 le <i>"misure ed analisi del rumore ed inquinamento elettromagnetico"</i> rientrano nelle competenza professionale dei chimici. Tuttavia, in numerose Università italiane la materia è argomento specifico del piano di studi delle facoltà di Ingegneria; per la precisione ad Ingegneria delle Telecomunicazioni. Da quanto detto fin qui appare arduo sostenere una competenza dell'architetto per effettuare misurazione di campi elettromagnetici e, conseguentemente, rilasciare le relative certificazioni.
25.11.2013	Ordine Architetti P.P. e C. prov. di Pordenone	Con proprio quesito l'Ordine di Pordenone ha chiesto un parere sulle competenze di altre figure professionali, oltre a quelle del Pianificatore Territoriale e dell'Architetto, in merito alla redazione delle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS). Ha, altresì, segnalato la frequenza con cui dette prestazioni recano le firme di agronomi, ingegneri e geologi quali redattori delle dette VAS e non, come dovrebbe essere, consulenti per le materie specifiche.	18.12.2013	Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, precisa: <i>"formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: 1) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i> La competenza del pianificatore è, quindi, essenzialmente rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale. La Direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 1) individua, specificatamente, una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, (ex art. 3, comma 2), direttiva 2001/42/CE), devono essere, sistematicamente, sottoposti a V.A.S. i piani e programmi che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti: <i>siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della</i>

				pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE oltre ai piani e programmi "per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE". All'interno del DPR 328/2001 è possibile riscontrare i limiti di competenza per la stesura di una V.A.S. da parte di altre categorie professionali; più precisamente: - in base all'art. 31, comma 1, lettera i) i biologi debbono limitare la loro attività alla "valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici"; - in base all'art.41, comma 1, lettera h) i geologi possono effettuare "gli studi di impatto ambientale (V.I.A.) e per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) limitatamente agli aspetti geologici"; - in base all'art. 46, comma 1, lettera a) gli ingegneri (sezione ingegneria civile e ambientale) possono attendere alla "valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio"; - in base all'art. 46, comma 1, lettera b) gli ingegneri, sezione industriale possono svolgere "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico – chirurgica". Gli agronomi, infine, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 letta r) della Legge 152/92, possono svolgere "la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la fauna". Pertanto, in base a quanto esplicitato, la prestazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica appare, chiaramente, appannaggio privilegiato del Pianificatore territoriale, mentre per tutte le altre professionalità sopra specificate detta prestazione, per quanto precisato, non può essere svolta in forma piena ed esclusiva.
03.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo	L'Ordine di Palermo ha chiesto chiarimenti in merito alla competenza dell'architetto per progettare e dirigere	18.12.2013	In riferimento al quesito posto occorre evidenziare che in ossequio agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane una "zona condivisa" tra ingegneri ed architetti

		lavori relativi a strade provinciali.	in materia di edilizia civile, accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) che al settore ingegneria civile e ambientale proprio della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001). Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538, III Sezione, dell'11 dicembre 1984, nel definire le competenze relative all'edilizia ha sentenziato che <i>"rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati"</i>, aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti se a servizio di singoli fabbricati o relative al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto. Pronunzie più recenti (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez., 6 aprile 1998 n. 416, Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno, altresì, stabilito che <i>"spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"</i>. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che <i>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati"</i> e, quindi, limitata all'ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 416; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92). Nel caso esposto non è specificato se la detta "strada provinciale, sia extraurbana principale, secondaria o locale, così come specificato all'art. 3 del Codice della Strada, né, tantomeno, di tipologia "B", "C" od "F". In base a quanto fin qui precisato, laddove la detta strada provinciale non giaccia all'interno del tessuto urbano, appare difficile sostenere che possa sussistere una competenza dell'architetto pur se, stante la "zona condivisa" in materia di edilizia civile fra ingegneri ed
--	--	---------------------------------------	--

				architetti, non è da escludere che la materia possa Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo continuare ad essere oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
--	--	--	--	---

C) - SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

18.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Vicenza	Col quesito posto dall'Ordine di Vicenza viene richiesto se sia legittimo che all'interno di una società s.r.l. (definita nel quesito società di Architettura e Ingegneria) vi siano dei soci, citati all'interno del logo, con il titolo di architetto ma che in realtà sono pensionati INARCASSA e cancellati dall'albo.	06.02.2013	Da quanto esposto non è dato sapere se la società oggetto del quesito sia società di ingegneria, oppure società di professionisti ex art. 90 comma 2 lett a) e b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o, invece, mera s.r.l. tra professionisti. Ciò premesso, la presenza entro la società del socio professionista cancellato dall'Albo è aspetto espressamente previsto nell'art. 10 della Legge 183/2011, come, da ultimo, modificata dalla Legge 27/2012, che, tuttavia, non può trovare ancora applicazione in assenza di disposizioni attuative. Il succitato art. 10 fa salvi i modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge 183/2011. Occorrerebbe comunque esaminare lo statuto della società indicata nel quesito, nonché una visura camerale con eventuali modifiche statutarie, al fine di verificare i poteri dei soci componenti la società e non più iscritti all'Albo allo scopo di formulare una esaustiva e più compiuta risposta.
18.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pordenone	L'Ordine degli Architetti di Pordenone nel dare seguito a domanda di un iscritto chiede se in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 10 della Legge n. 183/2011, la cosiddetta legge di stabilità, rubricato "Riforma degli ordini professionali e società di professionisti" se un singolo architetto iscritto regolarmente all'Ordine può costituire una s.r.l. in forma di società di professionisti, con una delle seguenti compagini societarie: A – Architetto socio al 100% della s.r.l. unipersonale; B – Architetto socio all'80% e altro socio (non professionista) con una partecipazione del 20%. Viene richiesto quale formula societaria possa essere utilizzata o se siano perseguibili entrambe.	27.02.2013 18.04.2013	Il quesito esposto in due riprese ha ricevuto due risposte; entrambe riportate in coda, con due differenti date di spedizione, la prima in data 27.02.2013 di seguito riportata: Con riferimento al richiesta espressa con la nota di cui all'oggetto, si segnala che, in assenza dell'emanando Regolamento di cui all'art. 10, comma 10 della legge 183/2011, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non appare possibile fornire indicazioni certe sulla forma societaria richiesta. La seconda in data 18.04.2013, anch'essa di seguito riportata: Con riferimento al quesito posto nella nota in oggetto cui è stato già dato precedente riscontro con nota n. 145 di protocollo in data 27 febbraio u. s., preme segnalare che in base all'art. 10 della Legge 183/2011 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato sulla GURI n. 81 del 6.4.2013, appare possibile la costituzione di una società a responsabilità limitata, unipersonale, con un architetto socio al 100%. Quanto alla possibilità di costituire una S.T.P. con un Architetto socio al 80% e socio B (non professionista) con una partecipazione al 20%, si ritiene ammissibile anche

				tale costituzione, con la precisazione che il socio non professionista sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34.
13.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Lodi	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Lodi relativo alla RC professionale, si chiedono chiarimenti ulteriori rispetto a quanto contenuto nella Guida alla riforma ed al vademecum presenti su AWN, e cioè se l'obbligo assicurativo si manifesti per qualunque tipologia di soggetto "Iscritto" all'Ordine [dipendente pubblico – iscritto non in possesso di partita IVA che non sia "dipendente pubblico" – soggetto che opera senza percepire compenso (pro bono)].	13.03.2013	In merito al quesito posto giova, preliminarmente, richiamare la circolare CNAPPC n. 56 del 26.4.2012, diffusa come di consueto a tutti gli Ordini, che, in via indicativa, al punto 2 individua alcune tipologie di iscritti cui gioverebbe ricorrere alla tenuta della polizza assicurativa Quanto alla possibilità, più volte evidenziata nel quesito, di obbligo di polizza assicurativa per un soggetto che opera senza percepire compenso (pro bono), è indubitabile come più prestazioni "pro bono", se ripetute, siano da considerare, più verosimilmente, alla stregua di mero esercizio dell'attività professionale. In aggiunta, anche a voler considerare la prestazione "pro bono" come occasionale, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, al comma 3, prevede l'esclusione dal campo di applicazione delle prestazioni di lavoro occasionale per quelle professioni intellettuali che per poter essere esercitate richiedano l'obbligo di iscrizione in appositi albi professionali. Ne consegue che anche per il caso limite del soggetto che opera senza percepire compenso (difficilmente riscontrabile nella pratica) sarà necessaria la polizza di R.C. professionale, stante la possibilità, anche per la prestazione "pro bono", del configurarsi di un danno derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.
20.05.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Arezzo	L'Ordine di Arezzo, con proprio quesito a cui ha allegato un parere del legale dell'Ordine medesimo, ha chiesto se, a seguito del DM Giustizia 34/2013 sulle STP, sia ancora possibile la costituzione di studi associati.	27.06.2013	Con riferimento al quesito posto, si osserva preliminarmente che, in linea di massima, si condividono osservazioni e considerazioni del parere legale allegato, seppure con alcune eccezioni. Lo studio professionale associato, stante l'abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si pone solo come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013). Saranno difatti applicabili, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38 relativi alle associazioni non riconosciute. Non si ritiene, invece, condivisibile l'interpretazione data nel parere legale, secondo cui rimarrebbero salve le associazioni professionali, secondo la lettura data all'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, stante l'avvenuta abrogazione

				della citata Legge n. 1815 del 1939, che regolamentava gli studi associati, proprio in base al medesimo art. 10 della L. 183/2011. Su questo specifico punto il Consiglio di Stato, nell'esprimere il parere n. 3127/2012 del 7 giugno 2012 sul regolamento, poi trasfuso nel DM 34/2013, ha confermato che la fonte regolamentare non investe la disciplina delle associazioni professionali, né delle società tra professionisti costituite secondo modelli esistenti anteriormente alla legge n. 183/2011, rilevando tuttavia che il decreto illustrato non è chiamato a prendere posizione espressamente sulla non applicabilità del provvedimento ai predetti enti. Di tale avviso è anche il Legislatore; difatti, nell'iter formativo del D.L. 1/2012, che ha modificato, come visto l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, il Dossier del Servizio Studi del Senato n. 338/2012, in merito alla modifica normativa apportata dal D.L. Liberalizzazioni anche alle società tra professionisti, espressamente prevede che "la lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento (art. 9 bis del DL 1/2012 in sede di conversione) interviene sul comma 9 dell'articolo 10, sostituendo il riferimento ai diversi modelli societari e associativi già vigenti con quello alle associazioni professionali, nonché ai diversi modelli societari già vigenti". Si segnala, in conclusione, che le modalità di costituzione dello studio associato, in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, avrà l'effetto di avere meno regole su tale modalità costitutiva, con la possibilità di sfuggire alle più stringenti previsioni disciplinari individuate per le S.T.P., in base all'art. 12 del D.M. Giustizia 34/2013.
15.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Cosenza	L'Ordine di Cosenza ha chiesto quale debba essere il numero minimo dei soci per poter costituire una Società tra Professionisti	11.12.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le società professionali, di cui all'art. 10 della Legge 183/2011 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, non costituiscono un genere autonomo, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e sono, di conseguenza, soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto. Ne deriva che può ritenersi possibile che una S.T.P. possa essere costituita anche da un unico socio, laddove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.

D) - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – INCOMPATIBILITA' / ESERCIZIO ABUSIVO

15.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Perugia	L'Ordine di Perugia con proprio quesito ha segnalato che un suo iscritto, cancellatosi dall'albo su sua domanda in quanto beneficiario di pensione di anzianità, già impegnato in tre Comuni della Provincia di Perugia all'interno di Commissioni quale Esperto in Beni Ambientali ed Architettonici, ai sensi del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12, continuerebbe a far parte delle dette commissioni comunali anche dopo la sua cancellazione dall'albo. A seguito di segnalazione alla Regione dell'anomalia da parte dell'Ordine si è ricevuta risposta negativa nel senso che il suddetto Regolamento Regionale non compendierebbe l'obbligo della iscrizione all'Albo per gli architetti inseriti nell'elenco regionale quali esperti in Beni Ambientali ed Architettonici.	13.03.2013	Il quesito posto riguarda la posizione di un architetto che, pur essendo cancellato dall'albo, risulta essere componente, presso tre comuni della provincia di Perugia, di commissioni quale esperto in Beni Ambientali ed Architettonici. A seguito di segnalazione dell'Ordine ai comuni in questione uno di essi ha girato la domanda alla Regione che nel merito ha dedotto la non essenzialità del requisito di iscrizione all'Albo per la permanenza nell'elenco di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12 che all'art. 7 comma 7 prevederebbe l'eventuale aggiornamento del summenzionato elenco solo se <i>"conseguente alla richiesta di cancellazione dal medesimo, alla presa d'atto in caso di decesso, ad eventuali provvedimenti cautelativi dell'Autorità giudiziaria o degli Ordini professionali di appartenenza"</i>, non essendo contemplata l'ipotesi della cancellazione dall'albo su domanda dell'iscritto. Si osserva, al riguardo, che l'art. 7 comma 8 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12, omissso nel parere della Regione, prevede espressamente che <i>"l'elenco regionale e gli aggiornamenti dello stesso, compresi quelli di cui al comma 7, sono disposti con atto del dirigente del Servizio competente che provvede altresì alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla tenuta dell'elenco stesso"</i>. Tale disposizione, a ben vedere, prevede una possibilità di aggiornamento dell'elenco in tutti i casi previsti e necessari alla iscrizione presso di esso. Viene difatti letteralmente specificato che, tra gli aggiornamenti, sono compresi anche quelli di cui al precedente comma 7, da ritenersi quindi condizione speciale rispetto a tutte le altre possibilità di aggiornamento dell'elenco. Appare perciò possibile, in base a tale disposizione, che l'Ordine possa richiedere, formalmente, al Dirigente del Servizio competente presso la Regione Umbria, l'aggiornamento dell'elenco regionale ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, precisando che detto aggiornamento è necessitato dalla cancellazione dall'albo di un architetto presente in elenco atteso che tra le condizioni di iscrizione nell'elenco regionale vi è quella di essere iscritto ad un albo professionale (art. 3, comma 1, lett. b del regolamento citato) valutando, in aggiunta, la sussistenza o meno del reato di omissione di Atti d'Ufficio.
-------------------	--	---	-------------------	---

09.04.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Foggia	L'Ordine di Foggia ha posto un quesito venuto da un iscritto che volendo partecipare ad un bando di finanziamento a fondo perduto per attività imprenditoriali, ha chiesto se l'esercizio della professione di Architetto possa essere incompatibile con l'attività di disegnatore tecnico iscritto alla Camera di Commercio e titolare di diversa partita iva.	15.05.2013	Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente evidenziato che il disegnatore tecnico, individuando per esso una definizione di carattere generale, opera nel campo del disegno tecnico, dell'area impiantistica, nell'area edilizia e nell'area meccanica. L'ordinamento italiano consente di esercitare, contemporaneamente, più attività commerciali associando ad una stessa partita IVA (persona fisica e codice ATECO 71.11.00, numero di codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo per l'attività professionale di architetto) anche più codici attività (ditta individuale con codice ATECO 74.10.30, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc. per l'attività di disegnatore tecnico); in tal caso il professionista opererà con fatturazione contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi restando gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di settore). In linea di principio, sulla base di quanto fin qui rappresentato, non si ritiene esistano palesi contrasti fra l'attività professionale di Architetto e quella di Disegnatore Tecnico, pur rimanendo, comunque, nelle esclusive competenze dell'Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici e professione per il percepimento di emolumenti provenienti dall'espletamento di una attività commerciale, quale quella di disegnatore tecnico, e non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di Architetto.
30.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Potenza	L'Ordine di Potenza con una propria nota facente seguito a precedente quesito su cui il CNAPPC ha già offerto risposta e relativo alla sottoposizione ad arresti domiciliari di una persona che si spacciava per architetto utilizzando un falso timbro dell'Ordine di Roma e di Rieti. Con la presente ulteriore nota si precisa, oltre al nome dell'imputato, che lo stesso non è laureato in architettura e nemmeno in possesso del diploma di geometra. Con la detta nota, poi, l'Ordine di Potenza chiede al Consiglio Nazionale di volersi costituire parte civile nel procedimento penale, in difesa dell'intera categoria professionale.	20.03.2013	In riferimento alla Vs. nota, come citata in oggetto, preme precisare che, compete, prioritariamente, al Consiglio dell'Ordine la costituzione di parte civile in caso di avvio di procedimento penale onde poter vantare la risarcibilità sia del danno non patrimoniale, discendente dall'esercizio "abusivo" della professione da parte di soggetto, per legge, non abilitato, sia del danno patrimoniale inflitto agli iscritti all'Ordine da chi ha esercitato abusivamente la professione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 06 febbraio 2008, n. 22144). Essendo il reato di che trattasi compiuto entro la circoscrizione di Potenza ed essendo i soggetti danneggiati, innanzitutto, gli iscritti dell'Ordine di Potenza, deputato per Legge a provvedere alla tenuta dell'Albo (art. 5, punto 1) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395), trova conferma che debba essere l'Ordine a costituirsi essendo viepiù confortato in tal senso dal disposto dell'art. 74 del C.P.P. il quale precisa che la costituzione di parte civile "<i>può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato</i>

				<i>ha recato danno".</i> Sussiste il fondato rischio, difatti, che la sola costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale, così come richiesta, possa essere eccepita per difetto di legittimazione vanificando, così, le finalità difensive richieste. Tuttavia, il C.N.A.P.P.C. che in base alle vigenti disposizioni di legge (art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.L.L. 23 novembre 1944, n° 382), ha il ruolo di supervisione e coordinamento del sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in quanto massimo organismo di rappresentanza della categoria, ha ritenuto opportuno costituirsi parte civile nel giudizio, a sostegno e supporto dell'auspicata costituzione dell'Ordine territoriale. Sarebbe, altresì, opportuna la costituzione di parte civile per tutti coloro che hanno conferito all'imputato incarichi professionali (progettazioni, direzione di lavori, calcoli strutturali, collaudi di strutture...etc.) che essendo stati svolti in assenza di titolo abilitativo rendono quanto realizzato "abusivo" legittimando i committenti di tali prestazioni a costituirsi, anch'essi, parte civile nel giudizio per rivendicare il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'esercizio abusivo dell'attività professionale.
20.04.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Cosenza	Con richiesta espressa verbalmente il Presidente di dell'Ordine di Cosenza ha chiesto se sussistano o meno incompatibilità per un architetto che si iscriva all'albo dei mediatori creditizi.	03.06-2013	In merito alla eventualità di sussistenza o meno di incompatibilità per un architetto che si iscriva all'albo dei mediatori creditizi, l'art. 16 comma 5 della L. 7 marzo 1996, n. 108 sancisce che "... l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali". Non si ritiene, pertanto, vi siano contrasti palesi fra l'esercizio della professione di Architetto e quella di mediatore creditizio, fermo restando che rimangono nelle esclusive competenze dell'Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici e professione per il percepimento di emolumenti derivanti dall'esercizio dell'attività di mediatore creditizio.
19.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Foggia	L'Ordine di Foggia nel dare seguito alla richiesta di un proprio iscritto ha richiesto di sapere se l'attività professionale di architetto è compatibile con l'esercizio di "Affiliato" per gestione di attività stragiudiziale delle pratiche di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali,	11.07.2013	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso procedimenti ed eventuali provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto

		malasanti ed infortuni, con esclusiva, sia in relazione ad altri affiliati e sia in relazione a canali ed unità commerciali direttamente gestiti dall'affiliante.		violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. In via generale ed astratta si fa, comunque, presente che l'attività di affiliato, presumibilmente, avrà come conseguenza l'integrazione della partita I.V.A. attribuita per l'esercizio della professione di architetto. L'ordinamento italiano prevede la possibilità di esercitare più attività commerciali contemporaneamente, associando ad una stessa partita IVA anche più codici attività; in tal caso il professionista opererà con fatturazione contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi restando gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di settore). Rimane esclusiva facoltà dell'Ordine ogni valutazione di tipo deontologico laddove, come nel caso di specie, dovesse stabilire l'eventuale sussistenza di una indebita interferenza tra interessi economici e professione, stante il percepimento di somme nella qualità di intermediario, non come conseguenza dell'espletamento di attività professionale ma di attività commerciale, oltre a valutare se il tutto avvenga nel rispetto degli artt. 3 e 4 del Codice deontologico.
18.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Sondrio	L'Ordine di Sondrio ha richiesto delucidazioni sulla compatibilità della libera professione con l'incarico di Responsabile Tecnico e relativi obblighi e competenze, mediante "Contratto di associazione in partecipazione" per attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici condominiali. Nello specifico ha chiesto: - se la competenza professionale dell'architetto è condizione sufficiente per esercitare le attività di responsabile tecnico; - se sussiste responsabilità civile, penale o disciplinare in riferimento all'attività di responsabile tecnico; - se esiste l'obbligatorietà o meno di un'assicurazione di R. C. professionale esclusivamente per la figura di responsabile tecnico.	11.11.2013	Con riferimento al quesito posto, si osserva che la figura di Responsabile tecnico come descritta nel quesito è quella prevista all'art. 3 del D.M. sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37. Quanto alla compatibilità tra esercizio della libera professione ed espletamento dell'incarico di Responsabile Tecnico, come in quesito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito i termini della questione con alcuni pareri che, di seguito, si riportano. • Con Parere in data 31 marzo 2009, prot. 28681, in risposta alla domanda se un ingegnere, libero professionista, possa essere chiamato ad assolvere, contemporaneamente, il ruolo di responsabile tecnico per più imprese, in uno alla risposta negativa al quesito, il ministero ha precisato che l'incarico di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - <i>in qualità di consulente esterno</i> - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. summenzionato prevede che il requisito professionale debba essere posseduto dall'Impresa intendendo, in tal modo, garantire un rapporto continuativo e stabile tra l'impresa ed il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere conferito ad un tecnico esterno all'impresa. • Un successivo parere del M.S.E. del 26 maggio 2009, n. 47852, in risposta alla richiesta relativa

				alla possibilità che un ingegnere, libero professionista e titolare di uno studio associato di ingegneria, possa essere indicato quale responsabile tecnico, ha chiarito che per assumere tale qualifica, avendone titolo, cioè possedendo i requisiti professionali di cui all'art. 4 del sunnominato D.M., è necessario dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario atteso che l'unico elemento discriminante all'assunzione di siffatto incarico è dato dalla continuità dell'attività lavorativa che si svolge non facendo, la normativa in questione, distinzioni di sorta fra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione. Un terzo Parere del M.S.E. in data 30 giugno 2009, n. 59597, in evasione di una richiesta sulla sussistenza di incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di responsabile tecnico di un'impresa e l'esercizio contemporaneo di altra attività lavorativa continuativa (<i>anche per un laureato in Ingegneria Elettrica, libero professionista in possesso di partita IVA aperta da soli 2 mesi</i>), ha ulteriormente chiarito la condizione di incompatibilità fra lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico e qualsivoglia altra attività che assorba, anche soltanto in minima parte, l'impegno giornaliero del professionista assuntore del ruolo di responsabile tecnico che, pertanto, non potrà essere, in alcun modo, tecnico esterno all'impresa in ossequio al dettato del comma 5, art. 3, del predetto D.M. che attribuisce all'impresa il possesso del relativo requisito professionale. Infine si precisa che l'art. 4 del D.M. sviluppo economico, n. 37 del 22 gennaio 2008, conferisce all'architetto competenza sufficiente per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico pur dovendo, esso, far fronte, nell'esercizio delle funzioni assunte, alle conseguenti responsabilità civili e penali, sia per i compiti da svolgere che in osservanza delle previsioni degli artt. 5 e 6 del citato D.M. riguardanti la realizzazione di progetti ed impianti, nel rispetto delle buone regole dell'arte. Stante quanto asserito appare opportuna una copertura assicurativa adeguata per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, copertura assicurativa, comunque, necessaria per lo svolgimento dell'attività di architetto (ex art. 5 DPR 137/2012).
21.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Asti	Con quesito posto l'Ordine di Asti nel segnalare che un suo iscritto, da gennaio 2014 andrà a lavorare in un'agenzia immobiliare, essendo in	11.11.2013	Con riferimento al quesito posto si osserva che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 prevede espressamente, all'art. 5, punto 3, lettera b), l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare con l'iscrizione in altri

		possesto dei requisiti per l'iscrizione come agente immobiliare, richiede se lo stesso può rimanere iscritto all'Ordine senza esercitare la professione e chiudendo la partita IVA da architetto oppure si deve cancellare dall'Albo; oltre a ciò, nel caso dovesse essere cancellato, se può in un futuro essere di nuovo iscritto all'Albo.		albi professionali. Ne deriva che il professionista richiedente, volendo esercitare l'attività di mediatore immobiliare, iscrivendosi nel relativo albo, non potrà rimanere, contemporaneamente, iscritto all'Albo degli Architetti P. P. e C., pur non esercitando di fatto la professione di architetto. Rimane nella esclusiva facoltà dell'iscritto ogni valutazione in merito alla dismissione della Partita IVA. Infine, nel momento in cui dovessero venire meno le ragioni di incompatibilità, con la cessazione dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare, il professionista potrà, volendo, iscriversi di nuovo all'Albo degli Architetti P. P. e C.
24.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Bergamo	L'Ordine di Bergamo, riproponendo il quesito posto da un proprio iscritto chiede quanto segue: Dal momento che la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici, rientranti nelle competenze dei tecnici comunali, non richiede l'iscrizione all'albo, detta iscrizione è o non è requisito basilare per svolgere la professione per l'Ente di appartenenza e quindi sottoscrivere i progetti dell'Amministrazione?	11.12.2013	In merito al quesito posto riferito a prestazioni progettuali svolte da dipendenti di Enti Pubblici e relative ad opere pubbliche riguardanti l'Ente di appartenenza del professionista, l'art.90 comma 4 del D.L.gs 163/2006 dispone che <i>"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"</i>. Per la precisione il comma 1 sopra citato fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i>. Relativamente, poi, alla progettazione di strumenti urbanistici, il riferimento è quello dell'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006, che, in via preferenziale, rimanda all'utilizzo di risorse interne all'Amministrazione, rinviando comunque alla disposizione generale del citato art. 90. Diversamente, l'art. 64 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze. Da quanto detto discende che se l'iscritto svolge solo attività progettuale, per conto della propria Amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo. Laddove, invece, l'iscritto esercita, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel DPR 380/2001, attività di cui al DM 37/2008 e attività aventi comunque rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico

				amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), il requisito dell'iscrizione all'albo rimane, comunque, aspetto prioritario ed imprescindibile.
07.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Siena	L'Ordine di Siena ha chiesto, dando seguito a domanda di una sua iscritta, se sia possibile svolgere attività di prestazione occasionale, se sia possibile diventare agente immobiliare o lavorare come consulente tecnico per l'acquisto di immobili di qualità per clienti privati, di cui seguire anche la successiva ristrutturazione.	03.12.2013	In merito al quesito posto occorre, preliminarmente, precisare che sull'interpretazione delle norme di deontologia professionale vige l'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale in caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. In via generale ed astratta, appare comunque opportuno richiamare le disposizioni di legge di interesse; giova, quindi, precisare che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, all'art.5, punto 3, lettera b) prevede, espressamente, l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare con l'iscrizione in altri albi professionali. Quanto alle prestazioni occasionali, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, al comma 3 sancisce l'esclusione delle cosiddette "prestazioni occasionali" per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Quanto alla possibilità di lavorare come consulente tecnico per l'acquisto di immobili di qualità per clienti privati, di cui seguire anche la successiva ristrutturazione, compete all'Ordine stabilire, autonomamente, se ciò possa interferire, negativamente, con l'esercizio della professione.
05.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Arezzo	L'Ordine di Arezzo nel dare seguito al quesito posto da un'iscritta in merito all'eventuale incompatibilità tra il ruolo, già ricoperto, di direttore tecnico di un'immobiliare e quello, invitata ad assumere, di legale rappresentante della stessa società (s.a.s.), ha chiesto al proprio consulente legale un parere che consentisse una corretta interpretazione delle norme. A fronte del recepimento del detto parere, ha chiesto lumi anche al Consiglio Nazionale con riferimento a quanto contemplato dal nuovo Codice Deontologico.	18.12.2013	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, appare opportuno che venga esaminata, da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine, ogni violazione deontologica in base all'art. 41, commi 2 e seguenti, del nuovo codice deontologico. Oltre a ciò, con riferimento alla lettera del legale dell'Ordine allegata al parere, appare singolare la critica mossa all'art. 6 del nuovo codice deontologico, dal momento in cui il testo di tale articolo è identico all'art. 4 del precedente codice deontologico, in vigore dal 2009.

13.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Sondrio	Con proprio quesito l'Ordine di Sondrio ha chiesto la sussistenza o meno di compatibilità con l'esercizio della professione per un iscritto che voglia ricoprire il ruolo di Amministratore delegato e/o Amministratore unico di una società immobiliare a responsabilità limitata partecipata dallo stesso.	15.01.2014	Premesso che i casi di incompatibilità fra esercizio della professione ed altre attività riguardano la deontologia professionale, occorre precisare che relativamente all'interpretazione delle norme deontologiche vige la esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina operante presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, cui compete il ruolo di magistratura di secondo grado e per questo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può, previamente, pronunciarsi su singoli casi concreti perché verrebbe meno agli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. Ciò premesso vi si invita ad esaminare il disposto degli artt. 26 e 27 del vigente Codice Deontologico ed anche gli articoli 6 e 31 delle nuove norme deontologiche, vigenti dal primo di gennaio c.a., al fine di effettuare le valutazioni del caso, ferma restando la piena ed assoluta autonomia di giudizio su considerazioni e valutazioni che ne potranno derivare.
------------	---	--	------------	---

E) - INTERVENTI SU BENI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO - COMPETENZE

08.01.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Aosta viene richiesto se vi siano sentenze, pareri o altra giurisprudenza utile a chiarire i requisiti professionali di chi viene incaricato dell'esecuzione di collaudi tecnico - amministrativi in corso d'opera di manufatti di interesse storico-artistico ovvero di beni culturali.	06.02.2013 In relazione al quesito posto, occorre innanzitutto rilevare che l'art. 251 del DPR 207/2010 specifica che per opere e lavori relativi a beni del patrimonio culturale è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, laddove non sia sufficiente il ricorso al solo certificato di regolare esecuzione, precisando, altresì, a seconda delle categorie d'opera, le figure da considerare nella composizione delle commissioni di collaudo. L'art. 216 del precitato DPR 207/2012, al comma 3 elenca le figure professionali deputate a svolgere il succitato collaudo precisando: <i>".....costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale"</i>. Ciò premesso occorre, altresì, considerare che l'art. 52 del RD 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i> attribuendo, in tal modo, all'architetto una specifica competenza nelle opere relative ad edifici o manufatti di rilevante interesse storico-artistico. L'annosa questione relativa alle competenze di ingegneri ed architetti, come precisate dagli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925, appare tuttora oggetto di pronunciamenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008). Trattasi di pronunce relative alla liceità o meno di atti di conferimento di incarichi di progettazione riguardanti immobili di rilevante carattere artistico quali il restauro ed il ripristino di edifici vincolati; dette pronunce sono tutte, in genere, orientate nel privilegiare una esclusiva competenza degli architetti. Siffatto orientamento è stato, di recente, ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto <i>«le opere di</i>
------------	--	--	---

				<i>edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39.</i> Talune sentenze, poi, precisano che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Appare comunque opportuno, per un'ulteriore approfondimento sulla questione relativa alle competenze di architetti ed ingegneri su edifici vincolati, analizzare la sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di ripartizione delle competenze tra ingegneri ed architetti per interventi su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico riservando agli architetti la esclusiva competenza progettuale nel merito attribuendo, altresì, alle Soprintendenze la verifica dell'idoneità professionale del progettista. Da ultimo, il TAR Lazio, con la sentenza 17 ottobre 2011, n.7997, ribadendo e recependo la copiosa giurisprudenza già, in parte, citata, ha chiarito e precisato che la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, precisando che la competenza degli architetti si estende anche ad interventi riguardanti immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino "rilevante interesse artistico". Tutte le pronunce fin qui citate, pur se non riferite, nello specifico, a prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera su edifici vincolati e/o di rilevante interesse storico-artistico, affermano, tuttavia, in tale settore, una significativa competenza dell'architetto non potendosi escludere che la materia continuerà, in avvenire, ad essere oggetto di nuove interpretazioni ed ulteriori orientamenti giurisprudenziali.
05.04.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Massa Carrara	Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara ha chiesto di sapere, in merito ad una gara relativa alla Redazione di un progetto esecutivo, sulla base dei progetti definitivi esistenti,	15.05.2013	Relativamente al quesito posto, premessa la necessità di avere maggiore contezza del contenuto del bando e del disciplinare relativo alla procedura di gara, preme osservare che l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 recita: <i>"le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico</i>

		relativamente all'intervento di Recupero di un immobile tutelato, se sussista la competenza dell'architetto, in considerazione del fatto che nel caso di specie è richiesta dal bando la figura di soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali. E' stato verificato che la normativa in materia di appalti non presenta preclusioni di sorta; la questione sembra principalmente attenersi ad aspetti di competenze professionali.	<i>ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto".</i> Tale norma individua una indubbia riserva a favore degli architetti per interventi su immobili di interesse storico-artistico sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta che di vincolo ope legis o di vincolo indiretto, nonché per le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi su edifici esistenti, in tutti quei casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico pur se non tale da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, sia per le nuove costruzioni laddove esse vengano connotate da preciso ed autonomo valore artistico. Diversamente, il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 86/2009, " ...è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto". Detto allegato "A", enumera, tra le attività specifiche del restauratore, quelle relative alle operazioni di esame preliminare, progettazione, intervento, documentazione e divulgazione, ricerca e sperimentazione. In mancanza di elementi chiarificatori relativi alle attività richieste dal bando e dal disciplinare di gara oggetto del quesito, appare, comunque, lecito e possibile, in ossequio al disposto dell'art.52 del R.D. 2537 del 1925, asserire, nella specie, la competenza dell'architetto per la stesura della progettazione di opere di recupero di un immobile sottoposto a tutela storico-artistica.
--	--	---	--

20.05.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Avellino	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Avellino segnala che in merito ai lavori di adeguamento statico e completamento funzionale del "Palazzo Ducale Orsini" del Comune di Solofra (AV.), da destinare a struttura museale ricettiva congressuale di eccellenza, (dovrebbe trattarsi di edificio vincolato ex D.Lgs 490/99) i lavori non risultano affidati ad un architetto ma ad esercenti altre professioni.	27.06.2013	Premesso che per offrire una risposta esaustiva alle doglianze espresse dall'Ordine scrivente è necessario prendere visione di tutti gli atti relativi all'affidamento dell'incarico, appare davvero singolare che la progettazione e relativa direzione lavori di adeguamento statico e completamento funzionale del "Palazzo Ducale Orsini" nel comune di Solofra (Av.), probabilmente vincolato ai sensi del D. Lgs 490/99, da destinare a struttura museale ricettiva congressuale di eccellenza, non sia stata affidata ad un architetto in ossequio al disposto del R.D. n. 2537/25 "Regolamento per la professione di ingegnere ed Architetto" che all'art. 52 espressamente recita <i>"....Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto;..."</i>. Tanto premesso si rimane in attesa della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico al fine di fornire più completo ed esaustivo riscontro a quanto richiesto.
18.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Terni	L'Ordine di Terni in merito al concorso di progettazione indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (in seguito denominata Fondazione Carit), per l'acquisizione di proposte ideative utili all'elaborazione progettuale dell'intervento di restauro e risanamento conservativo di Palazzo MONTANI LEONI, sede della Fondazione, in Terni, ha richiesto parere avendo la Carit consentito la partecipazione anche a professionisti non abilitati.	01.08.2013	In merito al quesito posto e, nello specifico, ai requisiti dei professionisti ammessi, architetti ed ingegneri iscritti ai relativi ordini professionali, nonché designers, con possibilità di partecipazione in forma singola, associata o in raggruppamenti temporanei fra professionisti, preme osservare, relativamente ai designers che il solo ordine professionale al quale costoro possono iscriversi è quello dei Periti Industriali Laureati, ai sensi dell'art. 55 Capo XI del DPR 5 giugno 2001, n. 328, a seguito del possesso del diploma di laurea in disegno industriale Classe 42, L4. Oltre quello dei Periti Industriali Laureati non esiste altro ordine di cui possano far parte i designers. L'indicazione contenuta nel bando, oltre ad essere fuorviante, viola le competenze professionali specifiche degli architetti atteso che l'edificio oggetto del concorso di progettazione, oltre ad essere di rilevante interesse storico artistico e per questo sottoposto a tutela in base al disposto del D.P.R. 42/04, art. 12, deve essere adeguato energeticamente con interventi di isolamento ed ottimizzazione degli impianti con conseguenti competenze nella materia impiantistica; tali competenze non appartengono al designer e dato il complesso delle prestazioni richieste esulano anche dalla competenza dei periti industriali. Pertanto, oltre a ritenere opportuna l'esclusione dalla partecipazione al concorso in questione della figura del designer occorre rilevare un'altra criticità del concorso di

				progettazione, impropriamente definito nel bando "concorso di idee", per l'ammissione alla partecipazione degli ingegneri; ciò, difatti, è in netto contrasto con quanto stabilito dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, art. 52, comma 2, che attribuisce gli interventi del tipo di quello in oggetto alla esclusiva competenza degli architetti. Si rileva, infine, la carente rappresentatività della categoria professionale degli architetti entro la Giuria oltre alla richiesta, veramente eccessiva, di stesura della progettazione esecutiva per l'ammissione alla seconda fase con previsione di compensi (premi) assurdamente inadeguati alle prestazioni richieste configurandosi, in tal modo, l'ipotesi di un indebito arricchimento da parte dell'Ente banditore. Difatti, ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, la Fondazione, per le prestazioni professionali richieste col bando, riceverebbe un beneficio in termini di prestazioni intellettuali in assenza di preventivo, espresso, accordo. Nella specie, quindi, emergono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione. Per tutto quanto fin qui rappresentato si ritiene necessario che l'Ente banditore del concorso in argomento proceda a modificare opportunamente il relativo bando.
09.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara, nel dare seguito ad una richiesta di chiarimenti esposta da un proprio iscritto, domanda quali debbano essere le competenze del professionista chiamato a redigere e presentare in Soprintendenza progetti relativi ad edifici sottoposti a vincolo, diretto od indiretto, o ad autorizzazioni paesaggistiche.	24.10.2013	In merito ai chiarimenti richiesti col quesito di cui sopra si ritiene opportuno, prima di affrontare il tema delle competenze relative ad autorizzazioni paesaggistiche, disquisire sulle competenze del professionista chiamato ad occuparsi di prestazioni riguardanti edifici di rilevante interesse storico- artistico, soggetti a vincolo e non. 1. Volendo, innanzitutto, svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico, preme considerare che l'art. 52 del RD 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i> Numerose pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; T.A.R. Sardegna, 1559/2009; T.A.R. Veneto, 3651/2008) tutte relative alla liceità o meno di atti di conferimento di incarichi di progettazione riguardanti interventi di restauro di immobili di rilevante interesse storico-artistico, vincolati

				e non, si sono risolte nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 – T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui, stante l'attuale vigenza dell'art. 52 R.D. 2537/25, <u>possono rientrare nella specifica professionalità dell'architetto</u> "le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico" (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776). La sentenza, inoltre, sancisce che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche atte a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento di tal fatta, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti, in ragione dello specifico corso di studi che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica che in ragione di ciò acquisiscono, sono da ritenere maggiormente idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino di quegli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Infine la sentenza del T.A.R. Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925 deve essere considerata in senso atecnico e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente, codificate poi dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Nello specifico degli edifici vincolati occorre analizzare, anche, la citata sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006 con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di
--	--	--	--	---

				ripartizione delle competenze tra ingegneri ed architetti nell'esecuzione di interventi su immobili sottoposti a vincolo. Le conclusioni cui giunge la sentenza, sebbene riferite alla normativa precedente, sono senz'altro valide anche nella vigenza del Codice sui beni paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs. 42/2004. La sentenza afferma la vigenza della disposizione che riserva agli architetti la progettazione delle opere da eseguire su fabbricati di interesse storico ed artistico; riconosce agli ingegneri la possibilità di compiere sugli stessi immobili solo quelle attività progettuali e di direzione dei lavori che non interferiscano con i profili tutelati dal vincolo attribuendo, altresì, specifica competenza alle Soprintendenze per la verifica dell'idoneità professionale del progettista. Secondo il Consiglio di Stato, la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti. A fronte delle valutazioni dei giudici amministrativi, appare logico e ragionevole considerare come sia complicato, se non improbabile, in un edificio vincolato valutare <i>quelle attività progettuali che non interferiscano con i profili tutelati dal vincolo</i> attribuibili alla competenza dell'ingegnere con l'evidente e concreto rischio di indebite interferenze ed errori che sul nostro già martoriato patrimonio di interesse storico sarebbero intollerabili. 2. Con riferimento, poi, alle richieste di autorizzazione paesaggistica, si osserva che, in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, recante "<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22/1/2004 n. 42</i>", la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto architettonico dell'intervento. La domanda deve essere corredata da elaborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto paesaggistico, così come emerge dal testo del D.P.C.M. precitato. La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in
--	--	--	--	--

				diverse scale di rappresentazione, tali da rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico. Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del del Decreto Legislativo 42/2004. Nella "Relazione illustrativa" al testo del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, nel paragrafo dedicato alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è riportato, testualmente, al punto a) che <i>"...i destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata"</i>, ed al punto e) che <i>"...la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore"</i>. La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non precisa specifiche ed ulteriori competenze. In base a ciò ed ai contenuti e finalità della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento ad essa relativo appare logico e ragionevole che l'elaborazione relativa debba essere redatta da tecnici abilitati a svolgere tali prestazioni sulla base delle competenze contemplate dai rispettivi ordinamenti professionali.
--	--	--	--	---

F) – ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE - ISCRIZIONE IN PIU' ORDINI E/O COLLEGI PROFESSIONALI

22.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Teramo, su sollecitazione di un iscritto all'albo degli Ingegneri, viene richiesto se sia possibile che un professionista possa essere iscritto, contemporaneamente, presso l'Ordine degli Architetti e presso quello degli Ingegneri.	13.03.2013	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che l'Ordine non dovrebbe essere tenuto a rispondere al quesito, non essendo il richiedente un proprio iscritto bensì iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Ciò nonostante, in riferimento a quanto richiesto dall'Ordine, giova innanzitutto rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri (previo superamento dei rispettivi esami di Stato). Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto dal punto di vista disciplinare, qualora iscritto ad entrambe gli Ordini, a valutazioni che potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri. Sarà opportuno, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza, laddove non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto; tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.
26.03.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Forlì	Con proprio quesito l'Ordine di Forlì ha chiesto se possa essere legittimo accettare domanda di iscrizione all'Albo da parte di un architetto non residente nella Provincia dell'Ordine e che dichiara di voler eleggere il proprio domicilio professionale presso la Facoltà di Architettura situata nella provincia in forza di un contratto sottoscritto per un dottorato.	10.05.2013	Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente rilevare che la disciplina giuridica del rapporto di lavoro dei ricercatori è regolata dall'art. 34 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, che assieme all'art. 32 del predetto D.P.R. determinano le ipotesi di incompatibilità. Non sorgono dubbi sulla legittimità dell'inserimento dei ricercatori nell'elenco speciale tenuto dall'Ordine, atteso che essi, se iscritti all'albo, trovano, comunque, collocazione nel summenzionato elenco speciale che, come noto, contempla tutti i professionisti impegnati in docenze o ricerche universitarie che siano in regime di tempo pieno. Inoltre, in ossequio all'art. 1 comma 3 del D. L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, i ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libero professionali connesse alla iscrizione in albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza. Ai sensi dell'art.16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,

				appare, infine, legittima l'elezione di domicilio professionale formulata da parte del professionista ricercatore o docente universitario, essendo l'Università la sede ove esso esercita la propria attività professionale.
21.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Mantova	Con proprio quesito l'Ordine di Mantova chiede se sia possibile avere la doppia iscrizione sia all'ordine degli architetti che al collegio dei geometri; l'architetto è in possesso sia dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto che di geometra. Intenderebbe tenere il timbro e l'iscrizione a Inarcassa ed avere anche l'iscrizione al Collegio dei Geometri e, quindi, utilizzare il relativo timbro.	11.07.2013	Con riferimento al quesito posto, in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed al Collegio dei Geometri. C'è tuttavia da restare perplessi laddove l'esercizio di entrambe le attività dovesse richiedere distinte fatturazioni mentre il richiedente, per sua specifica ammissione, risulta iscritto alla sola Inarcassa alla quale andrebbe versato il contributo integrativo dovuto in caso di fatturazione dei compensi che, nel caso di specie, dovrebbero riguardare sia l'esercizio dell'attività di Architetto che di quella di Geometra. A questo punto occorre precisare che essendo il professionista iscritto ad Inarcassa il suo reddito professionale sarebbe da intendere come conseguito per l'esercizio di quella professione alla cui Cassa è iscritto dovendo ad essa essere riferito sia il contributo soggettivo che quello integrativo mentre, nel caso in questione, andrebbero devoluti ad Inarcassa, in modo del tutto improprio ed irregolare, anche eventuali contributi conseguenti all'esercizio di diversa attività professionale. Resterà, poi, nella competenza di ciascun Ordine/Collegio valutare la sanzionabilità disciplinare dei comportamenti tenuti dal professionista. Infine, in ossequio ai principi di correttezza comportamentale cui devono essere sempre ispirate le azioni di un professionista nell'esercizio della propria attività, sarà opportuno evitare l'ingenerarsi di confusioni nei rapporti, come nel caso in cui non possa arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Geometra o di Architetto, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze relative alla professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che rimangono, comunque, esclusiva prerogativa del Consiglio di ciascun organismo di rappresentanza.
13.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Brindisi	L'Ordine di Brindisi con proprio quesito ha chiesto se sia possibile avere, nello stesso tempo, doppia iscrizione all'Ordine degli Ingegneri ed a quello degli Architetti.	06.12.2013	Con riferimento al quesito posto si rileva che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri. In aggiunta l'art. 16 della Legge 526/1999 e lo stesso

				contenuto della Circolare C.N.A.P.P.C. n. 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri. Occorre, tuttavia, rammentare che la doppia iscrizione porrà al professionista l'obbligo di soggiacere, dal punto di vista disciplinare, ad ogni sorta di valutazioni che potrà venire, nel caso in questione, sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri. Data poi la esclusiva competenza dell'Ordine nella materia disciplinare occorrerà tener presente, in fase di esercizio dell'attività professionale, di evitare confusioni o comportamenti ingannevoli nei confronti della committenza in dipendenza della duplice iscrizione; ad esempio, ingenererebbe confusione ogni atto contrassegnato, contemporaneamente, sia col timbro rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri che con quello rilasciato dall'Ordine degli Architetti. Da quanto detto deriva l'opportunità che il professionista, nel compimento della propria attività professionale, dichiari sempre alla committenza in quale veste professionale assume l'incarico attenendosi, nell'assolverlo, alla precisata dichiarazione, nel rispetto dei limiti delle competenze propri della professione dichiarata.
11.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Nuoro	L'Ordine di Nuoro ha chiesto se un architetto iscritto all'Ordine, già Dirigente Scolastico, può rimanere iscritto e chi, eventualmente, deve rilasciargli nulla-osta per l'esercizio della libera professione, negli ambiti consentiti.	16.01.2014	In riferimento a quanto richiesto l'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire le incompatibilità con l'attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recita: <i>"Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero per la Pubblica Istruzione"</i>. La Legge 19 marzo 1955, n. 160, estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. Consegue da ciò che il Dirigente scolastico, architetto, che voglia dedicarsi anche all'esercizio della professione, dovrà rivolgere richiesta di autorizzazione al M.I.U.R. e, per completezza, all'Ufficio scolastico regionale ed al C.S.A. competente, per richiedere se l'esercizio della libera professione sia pregiudizievole o meno con l'assolvimento

				delle attività connesse al ruolo di dirigente scolastico.
--	--	--	--	---

G) – BANDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REQUISITI PARTECIPAZIONE ED ALTRO

27.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Reggio Emilia	Col quesito posto l'Ordine di Reggio Emilia richiede delle valutazioni in merito alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'eventuale assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 "istruttore direttivo tecnico" – cat. D.D1 presso la sede operativa del Parco del Corno alle Scale, a Lizzano in Belvedere (BO), nella parte in cui si prevede la partecipazione ai soli laureati in Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, comprese lauree specialistiche e magistrali analoghe, escludendo altri titoli di laurea.	13.06.2013	Con riferimento al quesito posto, si segnala che la figura professionale prevista nel bando è quella di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D.D1. Oltre a ciò, sempre nel bando, all'art. 1, vengono individuati compiti specifici, chiarendo che l'istruttore direttivo tecnico dovrà compiere le seguenti attività: - <i>"Elabora e propone soluzioni tecnicamente compatibili per la gestione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture destinate alla fruizione dei territori gestiti dall'Ente, con particolare riferimento alla stazione sciistica Corno alle Scale;</i> - <i>Cura l'elaborazione di progetti di interventi di miglioramento ambientale e di sistemazioni idrogeologiche;</i> - <i>Predisporre piani economico-finanziari per la realizzazione degli interventi nei limiti di stanziamento di bilancio, per la realizzazione degli interventi programmati dall'Amministrazione;</i> - <i>Collabora con il Servizio Tecnico Lavori Pubblici per l'attuazione degli interventi;</i> - <i>Elabora progetti di sviluppo turistico del territorio gestito dall'Ente;</i> - <i>Collabora con servizio dell'Ente che si occupa di promozione e divulgazione".</i> Ai sensi del vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali (C.C.N.L. 31.3.1999) i lavoratori della categoria D, in base a quanto specificato nel contratto collettivo, svolgono "attività caratterizzate da : • <i>Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;</i> • <i>Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;</i> • <i>Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili".</i> Nel contratto collettivo, poi, tra l'esemplificazione dei profili, viene chiarito che "fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali" di architetto e di geologo. In base a tali presupposti, si osserva che l'indicazione espressa nel bando sul titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto
------------	---	--	------------	---

				non venga posto in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). Pur se all'Amministrazione che indice la procedura è riservato un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo da richiedere non può, in alcun modo, prescindere dalla professionalità e dalla preparazione culturale necessarie al ruolo da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994). Il C.C.N.L. contempla una sostanziale equiparazione di funzioni per geologi ed architetti, inquadrati nella medesima qualifica professionale, mentre nel bando in questione non è chiarito perché la partecipazione venga limitata ai soli laureati in Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, comprese lauree specialistiche e magistrali analoghe con l'esclusione di altri titoli di laurea. Dall'esame del bando, poi, non sembrerebbe prevista per tale procedura la necessità di un avviso di mobilità, preliminarmente all'indizione del bando, in base all'art. 30 comma 2 bis D.Lgs 165/2001; difatti in base a tale disposizione di legge le Amministrazioni, prima di dare corso all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare, in via prioritaria, le procedure di mobilità per l'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla medesima area funzionale, che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Per avere, tuttavia, un quadro più completo della questione occorrerebbe esaminare anche gli atti prodromici al bando, ovvero la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 49 del 28/11/2012, la determinazione n. 562 del 19/12/2012, ed il Regolamento di cui alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. 43 del 14/11/2012, atti tutti citati nelle premesse del bando in questione.
30.04.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Varese	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Varese viene richiesto se, per un bando di concorso per "funzionario museale" sia previsto quale requisito all'accesso un "Diploma di laurea in discipline attinenti l'ambito dell'archeologia, della storia e della storia dell'arte.." Ciò in riferimento alla	11.07.2013	In riferimento al quesito posto occorre evidenziare che le disposizioni in esso citate ammetterebbero la presenza, all'interno di una struttura museale, della figura professionale dell'architetto limitatamente a talune attività (l'atto di indirizzo n. 7 della Regione Lombardia 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia", individua la figura dell'architetto quale consulente, mentre l'Atto di

		seguente normativa: a) atto di indirizzo n.7 del 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, e b) linee guida sui profili professionali degli operatori" emanato dalla Giunta Regionale a seguito del D.M. 10 maggio 2001 del Ministero dei Beni culturali - Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Si domanda se sia corretta l'esclusione di coloro che abbiano conseguito il Diploma di Laurea in Architettura, vecchio ordinamento (indirizzo Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico).		indirizzo sui criteri tecnico - scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del Ministero dei Beni culturali individua la professionalità dell'architetto tra quelle per l'attuazione degli standard). Nel caso in questione occorrerebbe avere maggiore contezza delle specifiche mansioni che il "funzionario museale" dovrà ricoprire con riferimento al relativo C.C.N.L. onde valutare l'ammissibilità o meno alla partecipazione selettiva della figura professionale dell'architetto dal momento che, allo stato, non sono del tutto noti i contenuti del bando di concorso a meno di quelli citati nel quesito. Preme, infine segnalare che in merito alla partecipazione a pubblici concorsi non risulta sussistere una equiparazione tra laurea in architettura vecchio ordinamento e laurea in archeologia, storia o storia dell'arte, in base a quanto riportato nella tabella allegata al Decreto M.I.U.R. del 9 luglio 2009.
13.05.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Messina	L'Ordine di Messina ha segnalato che l'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per l'affidamento di un incarico di DL, misure, contabilità, assistenza al collaudo, ...etc., per lavori di adeguamento sismico di un padiglione. Il bando individua quale requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura la laurea quinquennale in ingegneria e l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo degli ingegneri. In seguito a sentite rimozioni dell'Ordine di Messina, l'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina, con propria successiva comunicazione ha giustificato la preferenza riportata nel bando asserendo che "i requisiti richiesti sono stati identificati con riferimento alla specificità del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere", e data la particolare difficoltà dell'Intervento (incamiciatura in c.a, dei pilastri e delle travi) necessitante di una conoscenza ampia della normativa antisismica e strutturale e di adeguata esperienza nella realizzazione di lavori	27.05.2013	In riscontro a quanto richiesto occorre evidenziare che la progettazione di opere di adeguamento sismico su manufatti edilizi esistenti, in base alle Leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 relative, rispettivamente, alle opere in conglomerato cementizio ed alle costruzioni in zona sismica, qualunque ne sia l'importanza, è attività di specifica competenza degli ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali (cfr ex multis Cassazione civile, sez. II, 08 aprile 2009, n. 8543; Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6747; Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666, sentenze tutte relative alla non competenza dei geometri per attività di progettazione in zona sismica di esclusiva spettanza delle professioni di ingegnere ed architetto). Lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di una struttura ospedaliera è stato, peraltro, oggetto di sentenza della Corte di Giustizia C-159/11 che, nel valutare l'illegittimità dell'affidamento dell'incarico di progettazione all'Università, ha ritenuto competenti, in area sismica, gli Architetti, nel caso di specie costituiti in giudizio. Va, in aggiunta, segnalato che, con le sentenze del Consiglio di Stato 686/2012, Tar Campania 596/2013 e Tar Sicilia 1042/2013, è stata sostenuta persino la competenza dell'architetto iunior per la progettazione in area sismica. In base a quanto fin qui argomentato l'avviso dell'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina è da ritenere illegittimo nella parte in cui individua quale requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura per

		simili.		l'affidamento dell'incarico la sola laurea quinquennale in ingegneria escludendo, impropriamente, la categoria professionale degli architetti. La procedura in questione è quindi contraria ai principi, italiani e comunitari, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità e come tale deve essere, opportunamente, riformulata.
18.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. Catanzaro	Con riferimento al quesito dell'Ordine di Catanzaro relativo all'avviso di selezione pubblica indetto dalla Regione Calabria, Dipartimento politiche per l'ambiente, per l'assunzione a tempo determinato di 13 unità lavorative, viene richiesto se è corretto il provvedimento di esclusione legato alla mancata equiparazione tra la laurea in architettura vecchio ordinamento e i titoli richiesti nell'avviso di selezione, ovvero laurea in Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria per l'ambiente e il Territorio (LM35), Ingegneria Gestionale (LM31), Ingegneria chimica (LM22), Ingegneria della sicurezza (LM26), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24), ed Ingegneria meccanica (LM33).	31.07.2013	In merito al quesito posto sulla equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici occorre far riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo, proprio, alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (D.L.), lauree specialistiche (L.S.) e lauree magistrali (L.M.). Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche. In tale tabella, non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Architettura, vecchio ordinamento, e i titoli richiesti nell'avviso di selezione in questione, ovvero laurea in Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria per l'ambiente e il Territorio (LM35), Ingegneria Gestionale (LM31), Ingegneria chimica (LM22), Ingegneria della sicurezza (LM26), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24), ed Ingegneria meccanica (LM33). In merito, poi, alla selezione in oggetto occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione, nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994) Tali aspetti sembrerebbero comunque emergere dalla lettura dell'avviso di selezione, ragion per cui il bando parrebbe correttamente formulato anche sotto quest'ultimo profilo.

26.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Lucca	Col quesito posto dall'Ordine di Lucca è stato segnalato che un iscritto ha partecipato ad un concorso pubblico ove veniva richiesto il possesso del titolo di geometra o titolo equipollente. E' stato, altresì, richiesto all'iscritto all'albo degli Architetti di regolarizzare la sua posizione, indicando il provvedimento che dichiara l'equipollenza del suo titolo di studio a quello richiesto dal bando.	31.07.2013	Con riferimento al quesito posto, si segnala che il possesso di un titolo di studio superiore, assorbente, consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore; tale evenienza ricorre sia quando il titolo superiore presupponga quello inferiore sia quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 93, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004 n. 30281, T.A.R. Umbria, 7 novembre 2008 n. 708). Il possesso da parte del candidato di un titolo di studio superiore rispetto a quello prescritto dal bando di concorso legittima, quindi, la partecipazione al concorso in quanto il titolo di studio superiore, se pur diverso da quello indicato dal bando, è indice di un maggior livello di conoscenza delle materie che formano oggetto del corso di studi inferiore, costituendo attestazione di un progressivo perfezionamento degli studi (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1214). Alla luce di quanto fin qui enunciato, la laurea in architettura è assorbente del diploma di geometra richiesto dal bando di concorso, perchè tale laurea comporta un grado di approfondimento sicuramente maggiore di materie facenti parte anche del diploma di geometra. Va precisato che, in assenza di una esplicita previsione di legge di equipollenza tra laurea in architettura e diploma di geometra per disposizione normativa, la giurisprudenza ha affermato il carattere assorbente della laurea in architettura rispetto al diploma di geometra (T.A.R. Sardegna, 15.9.2000, n. 840) e l'equivalenza tra laurea in architettura e laurea in ingegneria, salvo che il posto messo a concorso non richieda competenze esclusive degli ingegneri (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 1991, n. 1329; per l'equipollenza tra "ingegneria edile" ed "architettura" cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 marzo 2004, n. 469). Sulla base di quanto finora argomentato può essere, quindi, legittimamente considerata dall'Amministrazione banditrice la laurea in architettura quale titolo più che valido per l'ammissione al concorso in questione.
23.08.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Massa Carrara	Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara ha richiesto una valutazione sulla legittimità di un bando pubblico dell'Autorità idrica toscana, legato all'assunzione a tempo indeterminato per un posto di dirigente. Il bando risulta aperto solo ad ingegneri e non	30.09.2013	Dal quesito posto si rileva, innanzitutto, che il bando di concorso, così come formulato, non consente la partecipazione ai possessori di titoli equipollenti alla Laurea in Ingegneria (individuata, peraltro, nella sua accezione generica e senza far riferimento ad una specifica categoria di specializzazione). Quanto alle equiparazioni, la normativa oggi vigente è data

		alle categorie equipollenti, ed, inoltre, prevede come obbligo l'aver lavorato presso autorità di ambito territoriale ottimale per almeno 5 anni negli ultimi 10.	dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; con tale decreto è stata approvata una tabella "A", ad esso allegata, che individua e sancisce le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai concorsi pubblici. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in caso di mancata specificazione di equipollenza e, quindi, in presenza di una univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l'accesso ai soli titoli indicati, le previsioni del bando devono essere interpretate nel senso di consentire la partecipazione ai possessori di titoli equipollenti ex lege; tanto anche in ossequio al principio del "favor participationis". La parificazione dei titoli di studio stabilita con norma di legge comporta per l'Amministrazione banditrice la impossibilità di escludere dall'ammissione ad un qualsivoglia concorso pubblico il possessore di un titolo dichiarato equipollente "né il bando per cui è causa esclude i titoli di studio ivi non elencati" (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 3484/2010). Oltretutto l'aver indicato in bando il titolo di studio richiesto, in uno all'abilitazione, per poter partecipare al concorso presume, laddove detto titolo abilitativo non sia direttamente collegato alle funzioni proprie del posto da ricoprire, la predisposizione di una motivazione specifica (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva ha, sì, un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo necessario che, tuttavia, può esercitare solo tenendo in debita considerazione il grado di professionalità e preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994). Nella specie, occorrerebbe verificare cosa è stabilito nel piano occupazionale dell'Autorità idrica, richiamato nelle premesse (decreti 23/2012, 5/2013 e 38/2013); quanto all'obbligo stabilito nel bando, quale condizione per l'assunzione, di aver lavorato presso autorità di ambito territoriale ottimale per almeno 5 anni negli ultimi 10, c'è da ritenere veramente singolare tale condizione preclusiva atteso che la L.R. 69/2011, istitutiva dell'Autorità idrica Toscana, prevede, all'art. 53, il trasferimento dei ruoli organici della precedente autorità di ambito territoriale ottimale nei ruoli organici dell'autorità idrica.
--	--	--	---

				Anche in questo caso sarebbe opportuno verificare cosa è stabilito nel piano occupazionale dell'Autorità idrica.
30.09.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Frosinone	Con quesito posto dall'Ordine di Frosinone viene richiesto, relativamente al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di "Istruttore direttivo-Tecnico Ingegnere" a tempo pieno ed indeterminato - area tecnica - Categoria D1 - Pos. econ. D1, pubblicato dal Comune di Frosinone, se sia legittima l'esclusione del profilo professionale di Architetto tra i requisiti richiesti, e se tale legittimità possa essere condizionata dalla presenza o dalla assenza in atti di apposita e motivata previsione sulla pianta organica.	11.10.2013	In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM). Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che analizza espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche. Con successivo chiarimento scritto, prot. 20130050223 in data 16.09.2013, il Comune di Frosinone ha precisato che per la Laurea "vecchio ordinamento" è valido anche il diploma di laurea in Ingegneria Edile, oltre a quello in Ingegneria Civile citato nel bando. Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento; quanto alla laurea in Ingegneria Edile, vecchio ordinamento, viene prevista l'equiparazione per i titoli 28/S Ingegneria civile, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e LM-26 Ingegneria della sicurezza. Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria Edile-Architettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i titoli richiesti per il bando di concorso. Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>. In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria

				Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva cui compete, per Legge, potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994). La decisione del Comune di Frosinone di consentire l'accesso alla posizione di istruttore direttivo-tecnico ai soli laureati in Ingegneria Civile ed Edile ha origine, comunque, da presupposti ben determinati, ovvero dal deliberato della G.C. n. 286 del 18.6.2013 e dal piano occupazionale 2013, entrambi citati nel bando. Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera di G.C. che avrebbe dovuto indicare i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto di istruttore direttivo-tecnico. A tal proposito è opportuno osservare che il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), rispetto alla figura richiesta dal bando, prevede, che alla categoria D appartengono, egualmente, sia la figura professionale dell'architetto che quella dell'ingegnere. Pertanto, in base a quanto citato in precedenza, gli atti deliberativi relativi al bando in questione dovrebbero contenere ben distinte ed opportune precisazioni atte a motivare perché la figura professionale di cat. D debba comprendere la sola figura dell'ingegnere Edile-Civile. In assenza di tali indicazioni all'interno della delibera di giunta comunale n. 286 del 18.6.2013 e del piano occupazionale 2013, la procedura tutta si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, per l'assenza di motivazioni che chiariscano, in modo inequivoco, il diretto collegamento fra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, così come indicato nella procedura concorsuale, oltre all'evidente violazione del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.
07.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Varese	L'Ordine di Varese con quesito del 30 aprile c.a., prot. 604 ha richiesto se per un bando di concorso per "funzionario museale" sia previsto quale requisito all'accesso un "Diploma di laurea in discipline attinenti l'ambito della archeologia, della storia e della storia dell'arte.	11.11.2013	In merito al quesito posto, si segnala che il bando inviato in data 7 ottobre relativo alla copertura di n. 1 posto di "funzionario museale" (categoria "D" posizione giuridica "3") presso l'Area VII "servizi culturali, museali e informatici" - direzione sistema museale cittadino del Comune di Varese, contempla: • l'individuazione del profilo professionale desunto dall'atto di indirizzo n. 7 del 20/12/2002 "Criteri e linee

		Al primo quesito venne data risposta il 7 luglio c. a. ed a seguito di richiesta di chiarimenti rivolta all'Ordine per avere copia del bando di concorso, l'Ordine, in data 7 ottobre 2013, ha inviato il bando di concorso, chiedendo un riscontro urgente.	<i>guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori"</i> emanato dalla Giunta Regionale a seguito del D. M. 10 maggio 2001 del Ministero dei Beni culturali - Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; • la possibilità di concorrere per tutti coloro in possesso dei seguenti titoli di studio: <i>diploma di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali o in Lettere ovvero altro titolo di studio equipollente ai sensi di legge, il diploma di laurea magistrale appartenente alla classe LM 11 – Classe delle lauree magistrali in Conservazione e restauro dei beni culturali o il diploma di laurea magistrale appartenente alla classe LM 89 – Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte (diversamente da come prospettato nel precedente quesito, ove si faceva riferimento ad un generico Diploma di laurea in discipline attinenti l'ambito dell'archeologia, della storia e della storia dell'arte);</i> • l'inquadramento nella categoria "D", posizione giuridica ed economica "3", del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali". Per procedere ad una disamina più approfondita della questione occorre, innanzitutto, esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è dato dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo, proprio, alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM). Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che consente di equiparare fra loro vecchi e nuovi titoli di studio, necessari per accedere a pubblici concorsi ed in particolare raffrontare fra loro diplomi di laurea del cosiddetto "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche. Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 è prevista l'equiparazione fra diploma di Laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali e diploma di laurea quadriennale in Lettere col diploma di laurea magistrale appartenente alla classe 10/S, Conservazione dei beni architettonici e ambientali. <i>Il bando pubblicato dal Comune di Varese, così come formulato, non esclude la partecipazione, stante le equiparazioni fra titoli come sopra precisate, per la categoria professionale dei conservatori.</i>
--	--	---	---

				Occorre, altresì, precisare, nel merito della procedura concorsuale, che l'indicazione del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una specifica motivazione qualora il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui, per Legge, compete potere discrezionale nell'individuazione della tipologia del titolo necessario per accedere alla selezione, è tenuta ad esercitare tale facoltà "discriminante" tenendo in debito conto il grado di professionalità e preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994). La decisione del Comune di Varese di deliberare l'accesso per la copertura un posto di "funzionario museale" in base ai titoli indicati nel bando parte, comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dalla determinazione dirigenziale n. 835 del 5 settembre 2013, citata nel bando medesimo. Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata al contenuto della summenzionata determinazione dirigenziale ove dovrebbero essere state individuate le motivazioni in base alle quali l'Amministrazione ha optato per la figura professionale prescelta. Premesso, poi, che il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto, <i>gli atti deliberativi relativi alla procedura concorsuale dovrebbero contenere ben precise motivazioni tali da chiarire perché, nel caso di specie, nell'individuare la figura professionale di categoria D si siano previste le sole figure indicate nel bando escludendo quella dell'Architetto.</i> Quanto indicato nel bando per l'individuazione della figura professionale non è del tutto coerente con l'atto di indirizzo n. 7 della Regione Lombardia 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia", che individua la figura dell'architetto quale consulente, mentre, a sua volta, l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del Ministero dei Beni culturali individua la professionalità dell'architetto tra quelle per l'attuazione degli standard.
--	--	--	--	---

				In conclusione, la procedura concorsuale in questione, in virtù delle criticità su elencate, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, attesa la carenza delle motivazioni che dovrebbero chiarire il diretto collegamento tra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire non escludendosi dalle valutazioni del caso quanto compreso nel C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.
22.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Frosinone	In merito alla risposta data dal Comune di Frosinone all'Ordine degli Architetti che si erano pronunciati sul Bando indetto dal Comune per un posto di "Istruttore direttivo-Tecnico Ingegnere" ed a seguito dell'esame della risposta data all'Ordine dal Comune di Frosinone è stato richiesto ulteriore parere che, quindi, segue un precedente pronunciamento già espresso, sul medesimo argomento dal CNAPPC.	22.11.2013	In merito alla Vostra richiesta di ulteriori approfondimenti a seguito della comunicazione ricevuta dal Comune di Frosinone in data 15.10.2013, prot. 20130057744, relativa al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di "Istruttore direttivo-Tecnico Ingegnere" a tempo pieno ed indeterminato – area tecnica – Categoria D1 – Posizione economica D1, indetto dal comune summenzionato, si osserva quanto segue: 1. Nella risposta del Comune non si fa riferimento alcuno alla delibera di giunta comunale n. 286 del 18.6.2013 ed al piano occupazionale 2013, entrambi menzionati nel bando in questione. Tali Atti dovrebbero contemplare le motivazioni precise per cui nell'individuare la figura professionale di categoria "D" si sia privilegiata la sola figura dell'Ingegnere Edile - Civile. Il Comune, al riguardo, non chiarisce le ragioni che lo hanno necessitato ad inserire in organico tale figura professionale. Nulla, comunque, impedisce di formulare specifica richiesta di accesso agli atti per verificare l'esatto contenuto della delibera n. 286/2013 e del piano occupazionale 2013. 2. Nella citata risposta del Comune non sono, altresì, precisati, in alcun modo, i motivi della disapplicazione del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura individuata nel bando allorché prevede, con riferimento alla categoria D, che fanno parte di tale categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere. A tal proposito si potrebbe interpellare l'ARAN a cui inoltrare apposito quesito. 3. Oltre a ciò la rappresentata discrezionalità del Comune nell'acquisire specifiche professionalità, avallata dalla Commissione Finanza comunale, non chiarisce affatto quale sia il nesso diretto nella procedura concorsuale fra "titolo richiesto" e "funzioni proprie del posto da ricoprire".

				In conclusione ribadendo quanto già espresso nella precedente comunicazione C.N.A.P.P.C., prot. 1074 dell'11.10.2013, si suggerisce di dare corso alla richiesta di accesso agli atti inviando, nel contempo, specifico quesito all'ARAN, come già detto in precedenza, con lo scopo di fare maggiore chiarezza sulle ragioni delle decisioni assunte dal Comune.
13.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Provincia di Alessandria	l'Ordine di Alessandria ha posto un quesito in merito ad un bando di concorso per la copertura di un posto nel profilo di "funzionario specialista in attività culturali" part time ore 24, indetto dal Comune di Novi Ligure, chiedendo se sia legittima l'esclusione dalla procedura concorsuale del laureato in architettura, essendo previsto, come titolo, il solo diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, assieme al diploma di laurea di specializzazione in beni storico artistici.	18.12.2013	In merito al quesito posto, si segnala che il bando relativo alla copertura di n. 1 posto nel profilo di "funzionario specialista in attività culturali", part time ore 24, categoria D – Posizione economica D1, contempla: ▪ Diploma di Laurea in Conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento), Laurea specialistica e/o magistrale in Storia dell'arte (nuovo ordinamento) classi 95/S e LM-89, nonchè Diploma di Scuola di specializzazione in beni storici artistici; ▪ L'inquadramento nella categoria "D", posizione economica "D1, del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali". Le argomentazioni di cui alle contestazioni sollevate da alcuni iscritti all'albo, firmatari della petizione, attengono ad aspetti che, di fatto, equiparano, sotto numerosi profili, il diploma di laurea in architettura con quelli oggetto della procedura. Nel bando, a ben vedere, non è prevista alcuna equipollenza tra i titoli di studio richiesti ed altri titoli. Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>. Ad ogni buon fine, in base al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), viene prevista l'equiparazione fra diploma di Laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali e diploma di laurea quadriennale in Lettere col diploma di laurea magistrale appartenente alla classe 10/S, Conservazione dei beni architettonici e ambientali. <i>Il bando pubblicato dal Comune di Novi Ligure, così come formulato, in assenza di una espressa indicazione di equipollenza dei titoli, esclude dalla partecipazione la categoria professionale dei</i>

			conservatori, che, nel caso fosse stata prevista l'equipollenza, non avrebbero potuto essere esclusi dalla selezione. Occorre, altresì, precisare, nel merito della procedura concorsuale, che l'indicazione del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una specifica motivazione qualora il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui, per Legge, compete potere discrezionale nell'individuazione della tipologia del titolo necessario per accedere alla selezione, è tenuta, nell'esercitare tale facoltà "discriminante" a tenere in debito conto il grado di professionalità e preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994). La decisione del Comune di Novi Ligure di deliberare l'accesso per la copertura un posto di "funzionario specialista in attività culturali" in base ai titoli indicati nel bando parte, comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 31/10/2012 e successive, relativa al piano triennale del fabbisogno di personale 2012 - 2014. Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe rispecchiare il contenuto della summenzionata deliberazione in cui dovrebbero essere precisate le motivazioni che hanno condizionato l'Amministrazione ad optare per la figura professionale prescelta. Oltretutto il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede che per la posizione da ricoprire, in merito alla categoria D, andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto; da ciò deriva che gli atti deliberativi riguardanti la procedura concorsuale in questione dovrebbero essere corredati da ben precise motivazioni tali da chiarire perché, nel caso di specie, nell'individuare la figura professionale di categoria D si siano previste le sole figure indicate nel bando escludendo quella dell'Architetto, o comunque, quella del conservatore. In conclusione, la procedura concorsuale in oggetto, per le criticità rappresentate, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, attesa la carenza di motivazioni atte a chiarire il diretto
--	--	--	---

				collegamento tra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, <u>non escludendosi dalle valutazioni del caso quanto contemplato nel C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali.</u> Sarebbe, oltre a ciò, possibile interpellare l'A.R.A.N., cui inviare apposito quesito sulle motivazioni della mancata applicazione del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), atteso che esso, in merito ai profili professionali di categoria D, contempla anche la figura dell'architetto.
26.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Vibo Valenzia	Con quesito posto dall'Ordine di Vibo Valenzia viene richiesto, relativamente al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di "Istruttore direttivo - Tecnico Ingegnere" a tempo pieno ed indeterminato - area tecnica - Categoria D1 - Pos.econ. D1, pubblicato dal Comune di San Calogero, se sia legittima l'esclusione del profilo professionale di Architetto tra i requisiti richiesti, e se tale legittimità possa essere condizionata dalla presenza o dalla assenza in atti di apposita e motivata previsione sulla pianta organica.	04.12.2013	In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM). Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che analizza espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche. Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento. Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria Edile-Architettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i titoli richiesti per il bando di concorso. Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>. In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).

				L'Amministrazione che indice la procedura selettiva cui compete, per Legge, potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994). La decisione del Comune di San Calogero di consentire l'accesso alla posizione di istruttore direttivo-tecnico ai soli laureati in Ingegneria Civile ed Edile ha origine, comunque, da presupposti ben determinati, ovvero dal deliberato della G.C. n. 53 del 08.08.2013, esecutiva, di programmazione delle assunzioni, e la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 108 del 08/11/2013 di approvazione del bando. Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera di G.C. che avrebbe dovuto indicare i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto di funzionario tecnico. A tal proposito è opportuno osservare che il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), rispetto alla figura richiesta dal bando, prevede, che alla categoria D appartengono, equalitariamente, sia la figura professionale dell'architetto che quella dell'ingegnere. Pertanto, in base a quanto citato in precedenza, gli atti deliberativi relativi al bando in questione dovrebbero contenere ben distinte ed opportune precisazioni atte a motivare perché la figura professionale di cat. D debba comprendere la sola figura dell'ingegnere Edile-Civile. In assenza di tali indicazioni all'interno della delibera di giunta comunale n. 53 del 08.08.2013, e della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 108 del 08/11/2013, la procedura tutta si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, per l'assenza di motivazioni che chiariscano, in modo inequivoco, il diretto collegamento fra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, così come indicato nella procedura concorsuale, oltre all'evidente violazione del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.
--	--	--	--	---

H) – COMPETENZE: LAUREATI TRIENNALI SEZ. "B"; PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI SEZ. "A"; GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI; DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

07.03.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Palermo	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Palermo ha chiesto se rientrano nelle competenze dei Pianificatori Junior le operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari.	03.06.2013	In merito a quanto richiesto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale, iscritto alla sezione B dell'Albo, sono disciplinate dal quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</i> b) per il settore «pianificazione»: 1) <i>Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;</i> 2) <i>la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;</i> 3) <i>l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;</i> 4) <i>procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi".</i> Da ciò deriva al pianificatore junior, oltre alla funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali volte alla pianificazione territoriale, anche competenza quale esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione. Ragion per cui le competenze professionali del pianificatore junior sarebbero, essenzialmente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere, nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo. Di recente, poi, con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7 marzo 2013, è stata resa una interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative alle competenze del pianificatore junior, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed è stata evidenziata, comunque, un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi quali quelli relativi alle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, precisando che l'attività del pianificatore junior è, in sintesi, espressione di un insieme di componenti per acquisire, elaborare, analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati relativi ad un territorio.
------------	---	--	------------	---

				Pertanto, sulla base di quanto fin qui argomentato ed in assenza di precise e specifiche indicazioni normative che inibiscano ai Pianificatori, iscritti alla sezione B dell'Albo, di svolgere operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, non si può che ritenere legittimo e possibile far rientrare nella competenza dei pianificatori anche le prestazioni oggetto del presente quesito.
15.03.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Varese	L'Ordine ha girato al CNAPPC una richiesta del Comune di Carnago che ha chiesto all'Ordine se un geometra diplomato possa avere o no competenza per la stesura di un Programma Integrato di Intervento e della progettazione preliminare delle opere in esso previste consistenti in realizzazione di due edifici con destinazione residenziale/commerciale oltre all'esecuzione di opere di interesse pubblico e generale quali il 2° lotto della ristrutturazione dell'edificio già sede della biblioteca comunale (edificio di rilevanza storica), una nuova piazza di collegamento del nucleo antico con la parte più moderna dell'abitato, parcheggi ed altri interventi accessori (rotatoria veicolare, opere di arredo urbano, pavimentazioni, ecc).	29.03.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base all'art. 87 della L.R. Lombardia 12/2005, il programma integrato di intervento (P.I.I.) si caratterizza per la presenza di almeno due dei seguenti elementi: a. previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica; b. compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche in riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c. rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. Stante la complessità del P.I.I., che nel caso di specie attiene ad un intervento di riqualificazione urbanistica con la realizzazione di due edifici con destinazione residenziale/commerciale, oltre alla realizzazione di opere di interesse pubblico e generale quali il 2° lotto della ristrutturazione dell'edificio già sede della biblioteca comunale (edificio di rilevanza storica, vincolato ex D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), una nuova piazza di collegamento del nucleo antico con la parte più moderna dell'abitato, parcheggi ed altri interventi accessori (rotatoria veicolare, opere di arredo urbano, pavimentazioni, ecc). In base a quanto fin qui riportato appare evidente che il piano in questione è da identificare quale vero e proprio atto di riqualificazione urbanistica di un brano significativo e sensibile della città. La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha sancito che la redazione di un piano di lottizzazione o, più in generale di uno strumento di programmazione urbanistica, costituisce attività richiedente competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929 (Regolamento per la professione di geometra).

				Tale norma stabilisce che il geometra, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, ha competenza per "costruzioni rurali e di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo ..." (lett. l), nonché per "modeste costruzioni civili" (lett. m), (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 3354 del 1° settembre 2010; TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. n. 1466 del 29 ottobre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620; Sez. IV, 9.11.1989 n. 765). Per non parlare di interventi su immobili di rilevante interesse storico artistico che l'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, confortato da copiose pronunce giurisprudenziali, attribuisce alla specifica competenza dell'architetto escludendo, quindi, in maniera categorica la competenza di altre categorie professionali. Secondo la giurisprudenza, quindi, le attività professionali di cui al quesito posto non possono che rimanere entro i limiti delle specifiche previsioni normative, senza possibilità alcuna di estensione, anche in ossequio ad esigenze di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva, posto che le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra e di architetto sono finalizzate a garantire che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori vengano assegnati a chi possiede la preparazione adeguata per poterli assolvere, salvaguardando l'economia pubblica e privata e l'incolumità delle persone (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4620 del 3 settembre 2001; TAR Campania, sez. II Salerno, sent. n. 9772 del 28 giugno 2010). In conclusione ed in base a quanto finora argomentato non si può che convenire sulla non competenza del geometra per la redazione di un P.I.I., sia nella generalità dei casi che per quello in questione, in ottemperanza delle citate pronunce giurisprudenziali e per la particolarità ed intrinseca complessità della predisposizione del Piano Integrato di Intervento.
19.03.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Lucca	L'Ordine di Lucca ha posto un quesito sulla sussistenza o meno della competenza di un geometra per la compilazione del progetto di una briglia idraulica sul fiume Serchio, in prossimità del cosiddetto Ponte delle Catene opera di notevole importanza storica. La stessa Amministrazione Comunale con lettera del 27.10.2012 ha chiesto	15.05.2013	In merito al quesito in oggetto, come segnalato dalla stessa amministrazione comunale con propria nota datata 27.10.2012, si riferisce della presenza di numerose opere in cemento armato quali ossatura della briglia, condotta forzata e centrale di produzione. Sulle competenze professionali dei geometri l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 individua molteplici attività; la lettera l) dell'articolo citato, in particolare, stabilisce la competenza del geometra per attività di "progettazione,

		all'Ordine un parere sulle competenze professionali del geometra per un progetto siffatto e l'Ordine, con nota del 19.9.2012 si è espresso sulla non competenza del geometra segnalandolo, per iscritto al Comune.	<i>direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato non richiedenti particolari operazioni di calcolo e che per loro destinazione non implicino pericolo per la incolumità delle persone.</i> Oltre a ciò la competenza di tale professionista è da estendere anche a<i>piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione".</i> La successiva lett. m) della medesima norma attribuisce, altresì, competenza per la <i>"progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"</i>. Occorre rilevare che il su citato art. 16, lettera m) non fa cenno alcuno alla possibilità che tali professionisti possano progettare e/o dirigere opere in conglomerato cementizio, limitandone la competenza alle sole "costruzioni modeste". La L. 5 novembre 1971, n. 1086, recante <i>"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica"</i> all'art. 2 prevede che la costruzione delle opere di cui all'art. 1, ovvero quelle in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o con struttura metallica, tutte finalizzate a garantire stabilità e sicurezza delle strutture nonché la pubblica e privata incolumità, <i>"deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze"</i>. Nel caso in questione è prevista la realizzazione di opere idrauliche in acciaio e cemento armato, di notevole consistenza e con impatto visivo affatto trascurabile. Oltre alle sentenze di Cassazione nn. 19292/2009 e 6402/2011 citate dall'Ordine richiedente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011, ha aggiunto e precisato aspetti fino ad ora non palesati in maniera tanto esplicita nemmeno dai giudici della Cassazione. Nello specifico è precisato che <i>"Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluyente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un</i>
--	--	---	--

			<u>ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato;</u> solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r. d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi". Detta sentenza, in particolare, ha precisato, altresì, che "...è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub) delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)". Infine, dalla semplice disamina della normativa e del testo della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, non si ritiene possa rientrare nelle competenze del geometra la progettazione e realizzazione di una briglia idraulica, men che meno se con struttura sidero-cementizia e prossima ad un ponte di riconosciuto valore storico-artistico.
--	--	--	---

16.04.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo	l'Ordine di Palermo ha chiesto se sussista la competenza del pianificatore territoriale (sezione A, settore b) per esercitare attività di Responsabile tecnico, ai sensi del DM 37/08, e firmare comunicazioni e/o documenti riguardanti nello specifico la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per firmare pratiche, comunicazioni, documenti relativi al settore del fotovoltaico.	03.06.2013	Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:</i> <i>a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;</i> <i>b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</i> <i>c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i> Il campo professionale del pianificatore è, quindi, votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale; può quindi affermarsi che la competenza del pianificatore si ferma lì dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passi a quello della progettazione architettonica. Ciò premesso, occorre osservare che il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, all'art. 5 prevede che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i>. La norma non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni impiantistiche, rinviando, di conseguenza, la questione alla interpretazione che è stata fornita, nel tempo, dalla giurisprudenza che ha attribuito le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> alla competenza professionale dell'architetto (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808, Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009). In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si ravvisa la competenza del pianificatore per attività di Responsabile tecnico, ai sensi del DM 37/08, per firmare comunicazioni e/o documenti riguardanti, nello specifico, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per firmare pratiche, comunicazioni, documenti attinenti al
------------	---	---	------------	---

				settore del fotovoltaico, essendo tale figura professionale votata alla pianificazione territoriale ed urbanistica esulando, quindi, dalle sue competenze, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa, la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture e degli impianti.
23.04.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Udine	Il quesito posto dall'Ordine di Udine è volto a sapere se siano da attribuire alla competenza del dottore Agronomo e Forestale la progettazione edilizia di capannoni agricoli per l'allevamento ed attività connesse quali macellazione e vendita.	13.06.2013	In merito al quesito posto giova precisare che l'art. 2 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3, c.d. Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, precisa che appartengono alla competenza del dottore agronomo e forestale le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale Nello specifico l'art. 2, comma 1, lett. d) attribuisce alle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali <i>"lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165"</i>. Nel caso in questione occorre verificare se i capannoni da destinare all'allevamento ed attività connesse quali macellazione e vendita, di cui al quesito posto, siano da considerare rientranti nell'ambito delle industrie agrarie oppure di semplici costruzioni rurali, precisazione desumibile dalla qualificazione attribuita ai progetti all'atto della loro presentazione al Comune. Occorrerà, altresì, valutare se, nella specie, la realizzazione del capannone preveda opere in cemento armato nel qual caso, in ossequio al disposto delle Leggi 5.11.1971, n. 1086 e 2.2.1974 n. 64 e di tutte le relative pronunce giurisprudenziali, in zona sismica la progettazione andrebbe attribuita alla esclusiva competenza delle professioni di Ingegnere ed Architetto.
21.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Bologna	L'Ordine di Bologna ha segnalato che un suo iscritto nella sezione A-Paesaggista, che ha partecipato, aggiudicandoselo, ad un appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di verde ed arredo urbano all'interno di un piano particolareggiato del Comune	17.07.2013	In merito al quesito posto va preliminarmente rilevato che le doglianze espresse dal Collegio dei Periti Agrari della provincia di Bologna sono state erroneamente indirizzate al Paesaggista, iscritto nella sezione A dell'Albo, aggiudicatario di una procedura di gara di appalto, ad evidenza pubblica, ove, all'interno del relativo bando, risultavano elencati tutti i requisiti necessari per poter

		di Bologna ha ricevuto dal Collegio dei Periti Agrari della provincia di Bologna una diffida a proseguire con la progettazione esecutiva in quanto, a detta del Collegio, le prestazioni oggetto di aggiudicazione da parte del Paesaggista sarebbero di esclusiva competenza di periti agrari o dottori agronomi.		accedere alla procedura. I Periti Agrari della provincia di Bologna avrebbero dovuto impugnare il bando, o l'aggiudicazione, esponendo le proprie osservazioni alla stazione appaltante, e non già al professionista cui può essere attribuita la sola colpa di essere in possesso delle giuste competenze come richieste dalla lex specialis. Corre, poi, l'obbligo di precisare che le competenze del paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore paesaggistica:</i> <i>a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;</i> <i>b) la redazione di piani paesistici;</i> <i>c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie"</i>, delineando, in tal modo e con inequivoca chiarezza, l'ambito delle competenze proprie del paesaggista. Va, infine, segnalato che le competenze di cui alla lettera "b" sono da condividere non solo con gli architetti ma anche con i pianificatori territoriali (abilitati anche alla pianificazione del paesaggio), mentre le competenze di cui alla lettera "c" risultano sovrapposte a quelle che la legislazione previgente riservava in via esclusiva all'architetto, in base al secondo periodo dell'art. 52 del R.D. 2357/25. Sulla base di quanto fin qui precisato si ritiene che i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara rientrano, a pieno titolo, tra le competenze proprie dell'iscritto nella sezione A - Paesaggista, aggiudicatario della procedura in questione.
24.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Como	L'Ordine di Como ha chiesto quali debbano essere le competenze degli urbanisti, anche con riferimento alla Laurea Vecchio Ordinamento IUAV di Venezia del 1970 e dell'Università di Reggio Calabria del 1974, in merito all'espletamento di attività progettuale sia come architetto libero professionista che in qualità di dipendente pubblico.	31.07.2013	Nel dare risposta al quesito posto occorre preliminarmente rilevare che relativamente alla figura professionale dell'architetto, il solo riscontro possibile riguardante le competenze in materia urbanistica può essere desunto dall'art. 52, del R.D. 23.10.1925 n. 2537, che recita: <i>"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative."</i> La nozione <i>"opere di edilizia civile"</i>, nella sua più ampia e consolidata accezione, è da assumere come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo. In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione

			"<i>edilizia civile</i>" per indicare la categoria residuale di opere non comprese fra quelle di cui all'art. 51 del citato Regio Decreto, la cui particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari gli suggerirono di riservarne la competenza alla professione di ingegnere. Anche se non espressamente previsto nel citato R.D. è da ritenersi sussistente la competenza dell'architetto nella materia urbanistica e nella pianificazione territoriale. Le competenze del pianificatore territoriale, contemplate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, sono votate, essenzialmente, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale. Tanto emerge anche dal corso specifico di laurea richiesto dal D.P.R. 328/2001 per l'ammissione all'Esame di Stato. L'art. 17 comma 2, per l'ammissione all'esame di Stato richiede il possesso della laurea specialistica e per l'iscrizione nel settore A «pianificazione territoriale», la classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; l'art. 18 comma 2 prevede, altresì, per l'ammissione all'esame di Stato e l'iscrizione nel settore B «pianificazione», la classe n. 7 - Urbanistica e scienza della pianificazione territoriale e ambientale, il possesso della laurea di primo livello. Appare logico e coerente affermare la competenza in materia urbanistica del pianificatore, per tutte le attività di pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio P.A.T., Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi) Piani Urbanistici Attuativi (a titolo esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi di settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di gestione dei rifiuti). Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei "progetti di trasformazione urbana", nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia-urbanistica e che, di fatto, attiene, più propriamente, ad una progettazione architettonica (piani di dettaglio tali da consentire l'attuazione degli interventi edilizi tramite D.I.A.). Le competenze del pianificatore iscritto alla sezione B dell'albo, disciplinate dalla lettera "b" del quinto comma
--	--	--	--

				dell'art. 16 del D.P.R. 328 del 2001, attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale delineando, altresì, una figura di tecnico specialista (esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione). Al Pianificatore iscritto nella Sezione B, Settore «Pianificazione», spettano quindi, le competenze negli ambiti individuati dalla normativa, in parte coincidenti con il Pianificatore Territoriale iscritto alla sezione A dell'albo, ma con un livello di organizzazione e complessità minore, oppure condotte in regime di collaborazione.
03.07.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Foggia	L'Ordine di Foggia ha chiesto di sapere se un Architetto junior può svolgere prestazioni relative alla diagnosi energetica di edifici pubblici, alla stima ex ante delle emissioni di gas a effetto serra ed analisi degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra con conseguente stima ex post delle emissioni di gas a effetto serra.	09.09.2013	In merito a quanto richiesto col quesito in oggetto giova precisare che l'architetto junior può curare la progettazione di impianti a servizio di edifici purchè rientranti, come precisato dall'art. 16, comma 5a del D.P.R. 328/2011, entro la cerchia delle costruzioni civili semplici realizzate con l'uso di metodologie standardizzate. Oltre a ciò, il D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013, nell'elencare i titoli necessari per poter essere abilitati ad affrontare e svolgere la certificazione energetica degli edifici prevede, all'art. 3 comma 3 lettera b), oltre all'abilitazione e l'iscrizione all'albo professionale, il possesso di lauree afferenti alle classi 4 ed 8 cioè quelle corrispondenti alla figura dell'Architetto junior. Infine, poi, l'articolo 2 comma 3 del succitato D.P.R. 75/2013 precisa che il tecnico abilitato opera all'interno delle proprie competenze e che, laddove talune prestazioni dovessero esulare dal suo ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta competenza. Pertanto, nel rispetto di quanto sopra riportato, si può sostenere, senza tema d'errore, la competenza dell'architetto iunior per svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, entro cui è compresa anche la diagnosi energetica di edifici pubblici e la stima ex ante ed ex post delle emissioni di gas ad effetto serra.
03.07.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo	L'Ordine di Palermo ha domandato chiarimenti sul "concorso" e "collaborazione" prestate dall'architetto junior per le attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere	30.09.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il "concorso" e "collaborazione" dell'architetto iunior alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, ha il chiaro significato che detto professionista non può svolgere autonomamente le sopraelencate attività ma vi

		pubbliche.		può attendere in veste di collaboratore di altra figura professionale in possesso delle necessarie competenze di legge. Vengono quindi ricomprese nella legge le ipotesi di incarico congiunto con altro professionista iscritto alla sezione "A" dell'albo; dalla relativa documentazione dovrà emergere sia che l'attività è stata svolta in "concorso", ovvero contestualmente, senza che si evinca dove inizia il contributo dell'uno o dell'altro professionista, o in "collaborazione", precisando e specificando l'apporto di ciascun professionista. Rimane nella discrezionalità dell'iscritto individuare le forme e le tipologie contrattuali necessarie per tali attività. Quanto, infine, al diritto morale d'autore e non patrimoniale per i lavori svolti, si segnala che potranno vantarsi pretese qualora, nel complesso delle attività espletate, si possa evincere, con chiarezza, il ruolo effettivamente assolto da ciascuno con precisazione del nominativo dei realizzatori. Diversamente, non potendosi evincere l'entità dei vari contributi volti al raggiungimento del risultato finale dell'opera, sia rispetto al progettista titolare che agli altri collaboratori, si rientrerebbe nella fattispecie di <i>opera collettiva ex art. 3 Legge 633/1941 come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico</i>. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 di tale normativa, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
24.07.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Padova	L'Ordine di Padova ha richiesto se puo procedere o meno all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4 DM 5 agosto 2011.	12.09.2013	Con riferimento al quesito posto, si segnala che col D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, sono state sancite, per quanto attinente alla normativa antincendio, procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006. In ossequio a quanto disposto con l'art. 3 del summenzionato D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali "<i>degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori</i>" in possesso di attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. Attenendosi all'interpretazione letterale della norma di legge, è consentita l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli architetti,

				pianificatori, paesaggisti e conservatori. Se il Legislatore avesse voluto escludere la categoria professionale dei pianificatori, avrebbe dovuto indicare i soli architetti tra i soggetti titolati ad essere inseriti nei predetti elenchi. Da quanto detto deriva che, in ottemperanza al disposto del testo di Legge, l'Ordine può procedere all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale se in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011.
10.09.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Udine	L'Ordine di Udine, in riferimento alla città di Palmanova dichiarata monumento nazionale, entro cui il centro storico è classificato nel P.R.G.C. zona omogenea A, sia ammissibile che per un permesso di costruire relativo ad un progetto all'interno del detto centro storico, e quindi in zona omogenea A, il tecnico firmatario possa essere un tecnico non laureato (per le vie brevi è stato specificato trattarsi di un geometra).	07.10.2013	In relazione a quanto rappresentato col quesito posto preme precisare che l'area oggetto di attenzione è la città di Palmanova, (o meglio la Fortezza di Palmanova) dichiarata, in base al D.P.R. 21 luglio 1960, monumento nazionale. In base all'art. 54 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i monumenti nazionali rientrano tra i beni del demanio culturale inalienabili. Oltre a ciò, la zona territoriale omogenea A, che all'interno del piano regolatore di Palmanova individua il centro storico della città, in base al DM 2 aprile 1968, n. 1444, è ragguagliata agli <i>"...agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e le ... porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi"</i>. Nelle norme di attuazione del Piano Regionale Urbanistico del Friuli Venezia Giulia, poi, Palmanova è inserita fra quei centri storici primari, ove <i>"la complessità ed integrità dell'impianto urbanistico, l'elevata qualità architettonica delle strutture edilizie, i valori urbani in esso contenuti sono tali da costituire una vera e propria unità"</i>. In ossequio a tali premesse, occorre rammentare che l'art. 52 del R.D. 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i> Numerosi precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008; 17 gennaio 2011, n. 87-Tar Sicilia, Catania, Sez. III) attribuiscono agli architetti la competenza esclusiva per gli interventi

				di restauro e ripristino di edifici vincolati nonché per interventi su tutti quegli immobili di rilevante interesse storico-artistico o riconosciuti tali. Poiché il quesito si riferisce ad un permesso di costruire a firma di tecnico non laureato, nello specifico un geometra, occorre, in aggiunta, precisare che l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, sulle competenze professionali dei geometri, individua per essi ben precise competenze, fra cui: "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione" (lett. l) ed ancora "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili" (lett. m).
17.10.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Arezzo	L'Ordine di Arezzo ha chiesto se l'Ordine può procedere all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.	03.12.2013	Il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, contempla le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 139/2006 in materia di normativa antincendio. In base all'art. 3 del detto D..M., a domanda, possono essere inseriti negli elenchi del Ministero dell'interno, fra gli altri, i professionisti iscritti negli albi professionali degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, oltre a possedere i requisiti per l'iscrizione all'albo, siano dotati della prescritta attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione per la prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. L'art. 2 del succitato D.M., peraltro, permette l'iscrizione negli elenchi "nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti". L'interpretazione letterale della norma di legge consente, quindi, agli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di poter essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, ragion per cui qualora il Legislatore avesse voluto escludere da tale privilegio la categoria professionale dei pianificatori, avrebbe dovuto indicare quali tecnici deputati a comparire in detti elenchi i

				soli architetti. Ciò detto, in ossequio al secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, cui si rinvia, è stabilito che.... <i>l'attività professionale del pianificatore deve essere rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</i> Da ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio, i cui contenuti divengono più propriamente architettonici, e quei piani che comportano, inevitabilmente, una progettazione architettonica che, a rigor di logica, e ragionevolezza non risulterebbe riconducibile alle competenze proprie del pianificatore. Volendosi, quindi, attenere letteralmente alle indicazioni del D.M. in questione, non vi può essere certezza alcuna sull'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale, pur se in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione per la prevenzione incendi, ex art. 4 D.M. 5 agosto non 2011, atteso che le norme di Legge vigenti non attribuiscono al pianificatore competenza per la progettazione architettonica.
--	--	--	--	--

I) - VARIE

12.06.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Verona	Con quesito posto dall'Ordine di Verona viene richiesta la legittimità sull'uso del titolo che deve utilizzare un professionista iscritto e poi cancellato a domanda dall'Albo dell'Ordine degli Architetti P.P.C. sezione A Settore A, che però conserva l'iscrizione al Collegio dei Geometri; il professionista intende continuare il lavoro col suo studio tecnico per ultimare da geometra i lavori già iniziati come Architetto Non volendo rinunciare ad indicare che è in possesso di laurea in architettura, chiede qual è il corretto titolo da attribuirsi.	11.07.2013	In merito al quesito posto desta, innanzitutto, perplessità l'ipotesi di svolgere l'attività di Geometra, utilizzando per le relative prestazioni il timbro fornito dal Collegio dei Geometri, continuando, nel contempo, a fregiarsi del titolo di Architetto pur essendo cancellato dal relativo Albo. Occorre tuttavia rilevare che l'osservanza della correttezza comportamentale cui devono, sempre, essere ispirate le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, impone di evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti come nel caso in cui non si possa chiaramente arguire in quale veste il professionista svolga la propria prestazione professionale. Essendo, poi, il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata, l'utilizzo del titolo di architetto, pur in assenza di iscrizione al relativo Albo professionale, non lo esonererebbe da eventuali rilievi disciplinari in conseguenza dell'uso di tale titolo.
04.09.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Taranto	L'Ordine di Taranto, a seguito di richiesta ad esso indirizzata, domanda se un architetto laureato in Brasile, iscritto in Brasile e per cui non sono state avviate pratiche per il riconoscimento del titolo in Italia può frequentare un Corso per la certificazione energetica degli edifici, in programma presso l'Ordine.	20.09.2013	In risposta al quesito posto da codesto Ordine, occorre, preliminarmente, precisare che in base alla vigente normativa regionale sulla formazione energetica (Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10), costituisce titolo di accreditamento per svolgere l'attività di certificatore l'essere tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale. Ovviamente c'è da presumere che la frequenza del corso sia finalizzata all'acquisizione del titolo necessario allo svolgimento dell'attività di certificatore energetico. Nella specie, l'architetto, cittadino extracomunitario in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, dovrà, innanzitutto, chiedere il riconoscimento del titolo di studio posseduto al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale potrà, altresì, stabilire, con proprio decreto, di subordinarne il riconoscimento a misure compensative quali il superamento di una prova attitudinale. Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo (non solo quello di laurea ma anche di abilitazione all'esercizio professionale) sarà possibile l'iscrizione presso l'Ordine e, di conseguenza, l'ottenimento del requisito di accreditamento per essere certificatore energetico.

06.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha richiesto la sussistenza o meno per un iscritto dell'obbligo di consegnare al committente il materiale progettuale da lui prodotto in formato dwg (file vettoriale editabile), nonostante che detto materiale sia già stato consegnato in forma cartacea. Viene specificato che il professionista non ha più rapporti con la committenza e che l'opera, allo stato, non è conclusa.	03.12.2013	Le disposizioni di legge vigenti, in assenza di specifica pattuizione contrattuale, non prevedono un obbligo di consegna da parte di un architetto, al proprio committente, di elaborati grafici progettuali in formato digitale modificabile. Nel quesito posto non è precisato se l'opera, non conclusa, sia stata affidata o meno ad altri professionisti. Se così fosse, in caso di conclusione o di interruzione dell'incarico ed affidamento dello stesso ad altri, sarà necessario valutare eventuali condizioni contrattuali relative all'attività di progettazione riguardante l'incarico ricevuto e se esso contempli particolari obblighi in merito alla continuità dell'attività progettuale. Sussistono, difatti, precisi doveri deontologici affinché il subentro nella progettazione possa avvenire senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera.
11.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Lecce	Con quesito dell'Ordine di Lecce viene segnalato quanto segue: Due iscritti hanno fondato in Germania una società semplice, con P.IVA tedesca e P.IVA europea. Risiedono per sei mesi in Italia e per sei mesi in Germania; sono iscritti presso l'Ordine tedesco, ed in Germania hanno assicurazione professionale che li copre in tutta Europa e rispondono agli obblighi della formazione continua. I due professionisti, in Italia, sono iscritti ai rispettivi ordini, e non posseggono una partita IVA. Hanno tuttavia dei "progetti personali" in Italia, per i quali non hanno contratto e non riceveranno compenso. Si chiede come regolarizzare questa situazione per assicurazione e formazione continua, per poter lavorare in entrambi i paesi, non subire doppie spese oltre alle già doppie dichiarazioni reddituali.	29.11.2013	In base a quanto rappresentato col quesito posto sussisterebbe, per gli esponenti, una doppia iscrizione all'Albo, sia in Italia che in Germania dove, da quanto esposto, parrebbe prevalente lo svolgimento dell'attività professionale. Sussistendo tale duplicità, gli iscritti saranno soggetti, anche in Italia, alla formazione e qualora si trovassero a sottoscrivere un contratto, in evasione di un incarico, saranno obbligati a stipulare idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Atteso che l'attività viene, prevalentemente, svolta in Germania spetterà ai richiedenti valutare, volendo lavorare in entrambi i Paesi e non subire doppie spese, se cancellarsi dall'Albo in Italia ed assolvere l'attività dei citati "progetti personali" nel paese d'origine, in assenza di contratto e di relativo compenso, mediante iscrizione nel registro dei prestatori di servizi.
11.11.2013	Arch. Attilio Leoni Pianificatore, sez B.	Risposta al quesito posto da un singolo iscritto, pianificatore B che, insistentemente, chiede al CNAPPC, per le motivazioni indicate nella lettera, il riconoscimento ed il passaggio dalla sezione B alla sezione A.	18.12.2013	Con riferimento alla Sua richiesta di parere, si segnala che, in base al combinato disposto dell'art. 37 del R.D. n. 2357 del 1925 e dell'art. 17 del D.L.L. n. 382 del 1944, non possono essere richiesti da privati, a questo Consiglio Nazionale, pareri attinenti all'esercizio della professione di architetto. Ella potrà, quindi, formulare il quesito direttamente al

				Consiglio dell'Ordine competente per territorio, presso cui è iscritto ed a cui la presente viene diretta per opportuna conoscenza, in uno al quesito formulato onde consentirgli di esprimere, nel merito, le proprie valutazioni. Si ritiene, infine, opportuno precisare che qualsivoglia valutazione su titoli di studio ottenuti, anche in base all'art. 3 comma 4 del DPR 328/2001, ed ogni conseguente riconoscimento rientra nella esclusiva competenza del M.I.U.R., a cui potranno essere indirizzate le richieste del caso.
18.11-2013	Ordine Architetti P .P. e C. prov. di Ragusa	L'Ordine di Ragusa ha chiesto se un iscritto, ex componente della Commissione Edilizia di Ragusa, asseritamente in rappresentanza dell'Ordine, deve essere assistito e difeso in un giudizio conseguente alla sua attività di componente della C.E.C. a spese dell'Ordine.	07.01.2014	In merito a quanto esposto preme, innanzitutto, precisare che l'art 4 del P.R.G. del Comune di Ragusa prevede che tra i componenti della Commissione Edilizia Comunale venga nominato anche <i>"un architetto designato su una terna predisposta dal relativo Ordine professionale"</i>. Il medesimo articolo prevede, altresì, che in mancanza di comunicazione delle terne da parte di Ordini e/o Collegi professionali, nei 30 giorni successivi alla richiesta, provvede alle designazioni direttamente il Sindaco. Pertanto, giusto quanto esposto, l'Ordine, per le Commissioni Edilizie, non indica un iscritto in sua rappresentanza ma si limita, soltanto, ad indicare una terna di propri iscritti fra cui il Sindaco provvede ad individuare il componente della detta Commissione. Non vi è, peraltro, un obbligo di designazione da parte dell'Ordine atteso che lo stesso P.R.G. contempla l'ipotesi che in caso di inerzia dell'Ordine la nomina viene disposta direttamente dal sindaco. A ben vedere, quindi, constatato che la nomina in questione, all'interno della Commissione Edilizia, non è assolutamente dipendente dall'Ordine, ne deriva che lo scopo della nomina non è quello di rappresentare l'Ordine bensì quello di individuare un componente per ciascuna categoria professionale, non a scopo rappresentativo ma, esclusivamente, per avvalersi delle loro conoscenze tecniche. In conclusione ed in riferimento a quanto argomentato, non si ritiene sussistano i presupposti di legge per cui un iscritto, ex componente di una Commissione Edilizia, designato in base alla terna fornita dall'Ordine, debba essere assistito e difeso in un giudizio penale, connesso al suo ruolo di componente della C.E.C., a spese dell'Ordine.
28.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo	L'Ordine di Palermo, in merito alle sempre più frequenti richieste da parte di Pubbliche Amministrazioni che richiedono candidature per affidamento	18.12.2013	In merito a quanto richiesto, sia la giurisprudenza che il Codice Civile , hanno sancito che <i>"l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce"</i>

		di incarichi di consulenza gratuita, chiede di conoscere quali sono i limiti di ammissibilità e legittimità di prestazioni siffatte.	<i>elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c.c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso</i>" (v. Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8878). In base all'art. 2233 del Codice Civile sussiste una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai criteri di liquidazione del compenso professionale attribuendo, innanzitutto, rilevanza alla convenzione intervenuta tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 1981 n. 104, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1; vedi anche Cass. civ., Sez. lav., 14 dicembre 1983, n. 7374, in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 92; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1982 n. 530, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc.1., Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro it. 1997, I, 2179 ed anche Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 1986, n. 224, in Foro it. 1986, I, 1575). In ogni caso al professionista cui si richiede di svolgere delle prestazioni è dovuto un compenso adeguato all'importanza dell'opera da svolgere nonché alla salvaguardia ed al decoro della professione. L'attività di consulenza, a favore di una Amministrazione, ne riconosce la utilità, stante la richiesta effettuata dall'Amministrazione stessa. Diversamente, in assenza di compenso, non vengono riconosciute le spese ed il mancato guadagno che il professionista ricaverrebbe dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato. Incarichi svolti su richiesta di Amministrazioni pubbliche, da rendere gratuitamente, anche nel caso di consulenze, concretizzerebbero per le amministrazioni medesime l'ipotesi di un indebito arricchimento in ossequio al disposto degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza giusta causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione. Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguito un qualsivoglia vantaggio economico come nel caso del risparmio di una spesa o nell'evitare il verificarsi una perdita economica. Nell'ipotesi di prestazione resa ad una Pubblica Amministrazione, l'arricchimento di cui sopra è da assimilare al vantaggio conseguito dalla detta Amministrazione in ragione della prestazione ricevuta. L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, l'Amministrazione richiede prestazioni
--	--	---	--

				professionali a liberi professionisti da cui riceve un beneficio in seguito ad un impegno professionale prestato in assenza di preventivo, espresso, accordo, con l'imposizione di una gratuità prestazionale a fronte di indubbi benefici che, da tale impegno professionale, andranno all'Amministrazione committente. La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare, bensì quella che ha, in effetti, conseguito e che allorquando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, il detto arricchimento senza causa può derivare anche dall'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002). Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori che, con la pronuncia n. 44496 del 10 maggio 2013, ha segnalato che la Normativa vigente in tema di affidamenti di servizi non prevede la possibilità di prestazioni professionali gratuite a favore di una Stazione Appaltante e che la gratuità delle prestazioni costituisce un indebito arricchimento da parte della stazione appaltante, oltre ad essere in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile secondo cui il compenso deve essere commisurato ed adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale
29.11.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Lecce	L'Ordine di Lecce ha acquisito presso una pubblica Amministrazione documentazione da cui, verosimilmente, emerge che a base del progetto preliminare di un'opera pubblica di interesse della detta Amministrazione vi è una tesi di laurea donata alla stessa. Si chiede, di conseguenza, se l'Ufficio Tecnico della succitata Pubblica Amministrazione possa utilizzare una tesi di laurea quale progetto preliminare se pur <i>"adeguato alle proprie esigenze sia di ordine tecnico che economico"</i> per accedere ad un finanziamento pubblico.	18.12.2013	In merito al quesito posto preme evidenziare che, dalla documentazione ricevuta, non sembrerebbe che il presunto donante abbia accompagnato la donazione elargita all'Amministrazione con una liberatoria relativa all'utilizzo della tesi di laurea (donata), anche in merito ai diritti d'autore connessi al suo successivo impiego né, pare, vi sia, sempre in merito alla donazione della tesi, un atto pubblico o, quantomeno, una scrittura privata che la contempli. Ciò premesso, si osserva che l'utilizzo di una tesi, presuntivamente donata ad un'Amministrazione, possa configurare per essa una condizione di indebito arricchimento, ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione. Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una

				spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita. Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità conseguita dalla stessa. L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha ricevuto un beneficio sia per l'offerta gratuita delle prestazioni intellettuali che per il vantaggio che conseguirà in dipendenza di ciò. La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che, ai fini dell'azione di arricchimento senza causa proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare bensì quella che ha, effettivamente, conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, detta utilità può consistere anche solo nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002). Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, che con la pronuncia n. 44496 del 10 maggio 2013, ha evidenziato che la normativa vigente in tema di affidamenti di servizi non contempla l'ipotesi di prestazioni professionali gratuite in favore di una Stazione Appaltante, e che la gratuità delle succitate prestazione configura un indebito arricchimento per l'Ente appaltante oltre ad essere in contrasto col principio sancito con l'art. 2233 del Codice Civile in base al quale il compenso deve essere commisurato ed adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale.
11.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Catania	Con quesito dell'Ordine di Catania viene segnalato quanto segue: Due iscritti hanno fondato in Germania una società semplice, con P.IVA tedesca e P.IVA europea. Risiedono per sei mesi in Italia e per sei mesi in Germania; sono iscritti presso l'Ordine tedesco, ed in Germania hanno assicurazione professionale che li copre in tutta Europa e rispondono agli obblighi della formazione continua. I due professionisti, in Italia, sono iscritti ai rispettivi ordini, e non posseggono una partita IVA. Hanno	20.12.2013	In base a quanto rappresentato col quesito posto sussisterebbe, per gli esponenti, una doppia iscrizione all'Albo, sia in Italia che in Germania dove, da quanto esposto, parrebbe prevalente lo svolgimento dell'attività professionale. Sussistendo tale duplicità, gli iscritti saranno soggetti, anche in Italia, alla formazione e qualora si trovassero a sottoscrivere un contratto, in evasione di un incarico, saranno obbligati a stipulare idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Atteso che l'attività viene, prevalentemente, svolta in Germania spetterà ai richiedenti valutare, volendo lavorare in entrambi i Paesi e non subire doppie spese, se

		tuttavia dei "progetti personali" in Italia, per i quali non hanno contratto e non riceveranno compenso. Si chiede come regolarizzare questa situazione per assicurazione e formazione continua, per poter lavorare in entrambi i paesi, non subire doppie spese oltre alle già doppie dichiarazioni reddituali. N.B.: Il quesito è identico a quello posto dall'Ordine di Lecce in data 11.11.2013 a cui è stata data risposta in data 29.11.2013. Al nuovo quesito, identico al precedente, viene, ovviamente, fornita, identica risposta.		cancellarsi dall'Albo in Italia ed assolvere l'attività dei citati "progetti personali" nel paese d'origine, in assenza di contratto e di relativo compenso, mediante iscrizione nel registro dei prestatori di servizi.
17.12.2013	Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Roma	Con quesito dell'Ordine di Roma del 17 dicembre, e pervenuto il 20, viene trasmesso il carteggio intercorso con il Comune di Pomezia, relativo alla sottoscrizione di contratti di liberalità con il Comune per collaborazioni in materie come la pianificazione e la tutela del territorio, chiedendo al CNAPPC di intraprendere iniziative a tutela della categoria. Si propone di rispondere quanto segue, inviando la risposta all'Ordine ed al Comune di Pomezia.	23.01.2014	E' pervenuta a questo Consiglio Nazionale segnalazione dall'Ordine di Roma relativa all'iniziativa promossa dal Comune di Pomezia ad oggetto: <i>"Avviso pubblico del Comune di Pomezia prot. 86967 del 15.10.2013 per l'individuazione delle professionalità esterne disposte a collaborare, mediante la sottoscrizione di contratti di liberalità, alla costituzione degli organi di staff e dell'ufficio di staff del Sindaco"</i>. Avendo, successivamente, reperito ed esaminato l'avviso pubblico relativo ne sono scaturite le considerazioni che seguono. Le finalità della procedura, come riportati nel relativo avviso, consistono nello svolgimento di prestazioni professionali a titolo gratuito per gli organi comunali; per lo svolgimento di dette prestazioni gratuite viene, poi, richiesta <i>"una comprovata esperienza personale, professionale e lavorativa"</i> sia per specifici progetti ed attività di pianificazione e tutela del territorio che per studi e progettazioni relativi ad interventi di miglioramento della qualità urbana. Come citato sopra la richiesta di collaborazione <i>"mediante la sottoscrizione di contratti di liberalità"</i> è da ragguagliare ad un vero e proprio contratto d'opera professionale. In ossequio a quanto sancito in proposito dal codice civile e dalla giurisprudenza <i>"...l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c. c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso"</i> (v. Cassazione civile , sez. II, 27 ottobre 1994,

			n. 8878). In base all'art. 2233 del Codice civile sussiste una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai criteri di liquidazione del compenso attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 1981 n. 104, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1; vedi anche Cass. civ., Sez. lav., 14 dicembre 1983, n. 7374, in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 92; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1982 n. 530, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc.1., Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro it. 1997, I, 2179 ed anche Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 1986, n. 224, in Foro it. 1986, I, 1575). L'Amministrazione comunale di Pomezia, con l'avviso in questione, implicitamente riconosce l'utilità delle prestazioni richieste che, data l'assenza di compenso, privano il professionista della relativa corresponsione di onorari e spese per lo svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato. L'avviso pubblico, così come formulato, costituisce, per l'Amministrazione richiedente, un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un'altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione. Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita. Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità che da essa consegue. L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, l'Amministrazione richiede prestazioni professionali di carattere intellettuale a titolo gratuito, stando al bando, ricevendo da esse un palese ed indubbio beneficio. La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P. A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass.,
--	--	--	---

				n. 1884 del 2002). Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori che con propria pronuncia, n. 44496 del 10 maggio 2013, <u>ha segnalato che la Normativa vigente in tema di affidamenti di servizi non prevede la possibilità di prestazione professionale gratuita in favore di una Stazione Appaltante, e che la gratuità della prestazione costituisce un "indebito arricchimento" da parte della stazione appaltante, oltre ad essere in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile secondo cui il compenso deve essere commisurato ed adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale.</u> <i>In conclusione, stanti le sopraspecificate considerazioni,</i> SI INVITA E DIFFIDA <i>il Comune di Pomezia a revocare, in autotutela l'avviso pubblico in questione; in difetto, ci si riserva di sottoporre la questione al Servizio Ispettivo dell'Autorità per i Contratti Pubblici e alla Procura regionale della Corte dei Conti affinché verifichino la sussistenza o meno dei presupposti per l'indebito arricchimento.</i> In attesa di conoscere ogni successivo sviluppo del caso e con ogni più ampia riserva.
--	--	--	--	---